



COMUNE DI CASALDUNI

Provincia di Benevento

PUC

PIANO
URBANISTICO
COMUNALE

PRELIMINARE DI PIANO

ELENCO ELABORATI URBANISTICI DEL PUC PRELIMINARE

QUADRI DI TESTO

QT 1. Documento Strategico preliminare

RAP Relazione Ambientale Preliminare e Valutazione d'incidenza

QUADRO CONOSCITIVO

TAV 1.0	Il contesto territoriale	scala 1:20.000
TAV 1.1	Ricognizione consistenza urbanistica	scala 1:10.000
TAV 1.2	Stato di attuazione del PRG con PSAI	scala 1:10.000
TAV 1.3	Condizioni geologiche, idrauliche, del territorio:	scala 1:10.000
TAV 1.4	Tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici	scala 1:10.000
TAV 1.5	Carta unica del territorio	scala 1:10.000
TAV 1.6	Carta del sistema fognario esistente	scala 1:2.000

SINDACO

geom. Pasquale IACOVELLA

RUP

ing. Angelo MEOLI

UFFICIO VAS

geom. Pellegrino CALABRESE

PROGETTISTA

ing. Angelo MEOLI

RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE E
VALUTAZIONE D'INCIDENZA

RAP

RELAZIONE AMBIENTALE PRELIMINARE A CORREDO DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) E VALUTAZIONE D'INCIDENZA (VI)

INDICE:

PREMESSA E CONTENUTI

- **QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**
- **CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE ALLEGATO ALLA COMPONENTE STRUTTURALE DEL PUC**
- **CONSULTAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE O DI SCOPING IN RELAZIONE AL PRELIMINARE DI PUC**
- **IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE CON VALUTAZIONE D'INCIDENZA**
 - 1- OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI CASALDUNI
 - 2- DATI GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE
 - 3- INQUADRAMENTO MORFOLOGIA
 - 4- ORIGINI DEL NUCLEO INSEDIATIVO
 - 5- IL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO
 - 6- CARATTERE DEL TERRITORIO
 - 7- ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT8020009 PENDICI MERIDIONALI DEL MONTE MUTRIA
 - 8- RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO
 - 9- CLASSIFICAZIONE SISMICA
 - 10- PIANO STRALCIO AUTORITÀ DI BACINO
- **LA TUTELA, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE.**
 - 1- I Vincoli derivanti dalle aree a standard per attrezzature pubbliche di cui al DM 1444/68
 - 2- Aree sottoposte a tutela
 - 3- Ambiti tutela mirata
 - 4- Torrenti e corsi d'acqua classificati
 - 5- Indirizzi per la valorizzazione
 - 6- Rete ecologica locale
 - 7- Rete della mobilità dolce e lenta.
 - 8- Green Way
 - 9- Beni archeologici, storici, architettonici e nuclei
 - 10- Aree a rischio
- **GLI INDIRIZZI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE.**
- **CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO A-C ALLEGATO G DPR 357/97**
- **CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO B-D-ALLEGATO G DPR 357/97**
- **INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA MODIFICA DELL'ALLEGATO G**
- **GLI INDIRIZZI PER IL SISTEMA NORMATIVO DEL PUC**
- **CONCLUSIONI: CARATTERISTICHE DEL PIANO URBANISTICO IN RELAZIONE ALLE RISORSE NATURALI E ALL'AREA ZSC**

PREMESSA E CONTENUTI

La relazione individua il percorso metodologico e procedurale finalizzato allo svolgimento del processo di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'incidenza (per la presenza della ZONA Speciale Di Conservazione (ZSC) IT8020009 Pendici Meridionali del Monte Mutria) del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Casalduni (BN).

È definito, pertanto, lo schema operativo, articolato in contesto normativo, inquadramento territoriale, ruolo delle consultazioni pubbliche, informazioni che dovranno essere riportate nel “Rapporto Ambientale”.

Le informazioni da riportare nel rapporto saranno individuate in relazione alle scelte del PUC, al suo ambito di influenza, alle specificità territoriali e ambientali del territorio e dell'area vasta di riferimento.

Il “**Rapporto Ambientale Preliminare**” è finalizzato, nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, all'avvio delle attività di “consultazione” tra “autorità procedente” e autorità competente”, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Più precisamente, il Rapporto Preliminare è redatto “*[...] al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale*”.

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta dalla **direttiva 2001/42/CE** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 e riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

La Direttiva stabilisce che per «**valutazione ambientale**» s'intende **l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.**

L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla *valutazione ambientale di piani e programmi*, (VAS) ha l'obiettivo di «garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della stessa Direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro di riferimento normativo nazionale e regionale è costituito dalle seguenti norme:

Comunitaria

- **Direttiva 2001/42/CE** del 27 giugno 2001 relativa alla valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Nazionale

- **D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152** “Norme in materia ambientale”
- **D.lgs. 16 gennaio 2008 n°4** “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006
- **Legge 30 dicembre 2008 n°205** “Conversione in legge del D.lgs. 3 novembre 2008 n°171” che con l’art 4 esclude i piani di gestione forestale di livello locale dall’obbligo di valutazione ambientale strategica - VAS

Regionale

- **L. R. 22 dicembre 2004 n.16** “Norme sul Governo del Territorio”
- **D.P.G.R. 18 dicembre 2009 n°17** – “Regolamento di attuazione della Valutazione Ambientale Strategica in Regione Campania”;
- **D.G.R. 5 marzo 2010 n°203** – Approvazione degli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania;
- **D.G.R. 19 marzo 2010 n°324** – “Linee guida e criteri di indirizzo per l’effettuazione della valutazione d’incidenza in regione Campania
- **Regolamento n.5 del 04/08/2011**, pubblicato sul BURC n. 53 del 8 agosto 2011.

Con Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019 (19A07968) (GU Serie Generale n.303 del 28-12-2019).

Le Linee Guida rappresentano il documento di indirizzo per le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, che, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l’attuazione dell’art 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di Incidenza (VIncA).

Per il PUC di Casalduni, interessato dal sito di importanza comunitaria (Zona speciale di conservazione ZSC IT8020009 Pendici meridionali del Monte Mutria) la valutazione di incidenza è redatta ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 e del Regolamento regionale n. 1/2010 (Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza) ed è ricompresa nella procedura di VAS e delle linee guida nazionali del 2019.

Art. 5

Valutazione di incidenza (Articolo così sostituito dal D.P.R. n. 120/2003)

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi

espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

Il PUC non è direttamente connesso alla gestione dei siti della Rete Natura 2000.

Il sito ZSC (Pendici Meridionali del Monte Mutria) risulta incluso nel Parco regionale del Matese che garantisce il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito.

Pertanto, ai sensi dell'art.5 del DPR 357/97, lo studio è volto ad individuare e valutare i gli effetti che le previsioni di piano possono avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione e l'inclusione nel predetto parco.

Tale studio è eseguito attraverso i seguenti paragrafi della relazione ambientale preliminare. Lo stesso sarà ulteriormente approfondito con il Rapporto ambientale.

Paragrafi:

- CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO A-C ALLEGATO G DPR 357/97
- CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO B-D-ALLEGATO G DPR 357/97

Dal Regolamento del 2010 (riportato per gli aspetti rilevanti) della RC si evince quanto segue:

La *“Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”* comunemente denominata HABITAT ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all'articolo 6, comma 3 prevede che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.”*. Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della *“Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”*, comunemente denominata UCCELLI (recentemente sostituita integralmente dalla *“Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici”*, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010 e non ancora recepita nell'ordinamento nazionale, in considerazione della sua recente

emanazione). Di seguito l'insieme di tali siti e zone sarà denominato *“siti della rete Natura 2000”*. Inoltre, la valutazione di incidenza si applica agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per loro localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

La direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 1/2010 *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”*, di seguito Regolamento VI, che in coerenza con quanto disposto dal DPR 357/97 e alla luce del confronto sulla materia maturato in ambito nazionale e comunitario disciplina la procedura di valutazione di incidenza in Regione Campania.

1.AUTORITA' COMPETENTI

1.1 AUTORITA' REGIONALE

La Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - è individuata quale Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento VI.

A tal fine, il Settore, con il supporto delle strutture regionali incaricate, esercita le funzioni secondo quanto disciplinato con apposito atto della Giunta regionale.

1.2 AUTORITA' DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Ai sensi del Regolamento VI, la verifica preliminare (screening), nelle more dell'individuazione dei soggetti gestori dei siti della Rete Natura 2000, è effettuata dall'Autorità competente come precedentemente individuata.

Le fasi di verifica preliminare e di valutazione appropriata di interventi ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definite dalla L. 394/91, vengono effettuate dopo aver acquisito il “sentito” dell'Ente di gestione dell'area protetta.

Dall'Allegato G del DPR 357 del 1997 si evince quanto segue:

**PRIME LINEE GUIDA SUI CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE PER
LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI**
(Allegato "G" del D.P.R. 357/97)

La relazione ha lo scopo di illustrare l'impatto che l'intervento (piano o progetto) ha sugli habitat, sulle specie animali e su quelle vegetali per le quali il sito SIC o la ZPS sono stati individuati.

I contenuti dell'allegato G del DPR 357/97 possono essere dettagliati come indicato di seguito:

A. Caratteristiche dei piani.

La relazione per la valutazione d'incidenza va presentata nel caso in cui il piano preveda interventi sul territorio interessato dal SIC o dalla ZPS. Nel caso in cui un piano, pur interessando un SIC o una ZPS, non preveda specifici interventi sugli ambiti territoriali interessati dagli stessi, la relazione per la valutazione d'incidenza va sostituita da un'autodichiarazione che certifichi l'assenza di interventi sul territorio SIC o ZPS.

1. *Tipologia delle azioni e/o opere*: illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2. *Dimensioni e/o ambito di riferimento*: superficie territoriale interessata dal piano con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del pSIC o della ZPS.

localizzazione su elaborati cartografici in scala 1:25.000 dell'area interessata dal SIC o dalla ZPS, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell'intervento e l'eventuale presenza di aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali).

3. *Complementarità con altri piani*, eventuali attuazioni di norme legislative.
4. *Uso delle risorse naturali*: vanno indicate in linea generale.
5. *Produzione di rifiuti*: va indicata la quantità di massima e la natura dei rifiuti prodotti.
6. *Inquinamento e disturbi ambientali*: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.
7. *Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate*: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.

B. Area vasta di influenza dei piani. Interferenze con il sistema ambientale.

8. *Descrizione dell'ambiente naturale* direttamente interessato ed eventuale interferenza con SIC o ZPS limitrofe.
9. *Interferenze sulle componenti abiotiche*: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche.
10. *Interferenze sulle componenti biotiche*: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o ZPS. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche e va indicata in cartografia (scala 1: 10.000) la zona interessata dalla loro presenza. Va descritta l'influenza che l'intervento avrà

sulla loro condizione ecologica.

11. *Connessioni ecologiche*: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
12. *Descrizione delle misure compensative che si intendono adottare* per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000". Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel

caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete.

C. Caratteristiche dei progetti.

I progetti che contengono solo previsioni di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 30, lett. a), b), c), d), e) della L.R. 27 aprile 1995, n. 70 sono esclusi dalla presentazione della relazione contenente lo studio d'incidenza.

1. *Tipologia delle azioni e/o opere*: illustrazione dell'intervento, con descrizione delle caratteristiche del progetto, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.
2. *Dimensioni e/o ambito di riferimento*: superficie territoriale interessata dall'intervento e quella interessata temporaneamente per la realizzazione dell'intervento stesso, con percentuale della superficie interessata rispetto alla superficie totale del pSIC o della ZPS, localizzazione su elaborati cartografici in scala minima 1:25.000 dell'area interessata dal SIC o dalla ZPS, che rechi in evidenza la sovrapposizione dell'intervento e l'eventuale presenza di aree protette (parchi nazionali, regionali o riserve naturali).
3. *Complementarità con altri progetti*, eventuali attuazioni di norme legislative.
4. *Uso delle risorse naturali*: vanno indicate sia quelle utilizzate successivamente alla realizzazione dell'intervento, a regime, sia quelle che saranno utilizzate soltanto nel corso della realizzazione dell'intervento stesso.
5. *Produzione di rifiuti*: va indicata la quantità e la natura dei rifiuti prodotti sia nel corso della realizzazione dell'intervento che successivamente alla sua realizzazione, quando opererà a regime. Va indicata anche la destinazione dei rifiuti.
6. *Inquinamento e disturbi ambientali*: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.
7. *Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate*: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.

D. Area vasta di influenza dei progetti. Interferenze con il sistema ambientale.

8. *Descrizione dell'ambiente naturale* direttamente interessato ed eventuale interferenza con SIC o ZPS limitrofe.
9. *Interferenze sulle componenti abiotiche*: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all'eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche.
10. *Interferenze sulle componenti biotiche*: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o ZPS. Vanno descritti gli habitat e le specie floristiche e faunistiche e va indicata in cartografia (scala 1: 1.000) la zona interessata dalla loro presenza. Va descritta l'influenza che l'intervento, in corso d'opera o a regime, avrà sulla loro condizione ecologica.
11. *Connessioni ecologiche*: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.
12. *Descrizione delle misure compensative che si intendono adottare* per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000". Tali misure devono essere simultanee al danno provocato, tranne nel caso in cui sia dimostrato che la simultaneità non è necessaria per garantire la coerenza della rete.

Modifica all'allegato G:

Intesa del 28.11.2019 (Rep. atti n. 195/CSR 28.11.2019), tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono state adottate le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4, (Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019), pagina 34:

• ***Non devono essere accettate "autocertificazioni"***

Le "autocertificazioni" o "dichiarazioni di non Incidenza", non devono essere accettate. Nell'ordinamento giuridico italiano l'autocertificazione è ammessa quale dichiarazione sostitutiva di stati, qualità personali e fatti documentabili dal cittadino che si assume la responsabilità delle dichiarazioni in essa contenute; altrettanto può dirsi per la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Tali forme di esclusione rappresentano una mera acquisizione di atti che per la loro natura non sono certificabili in quanto necessitano di essere verificati da parte del Valutatore o dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000. Non sono pertanto autocertificabili le valutazioni circa l'effettiva coerenza della proposta con gli obiettivi di conservazione del sito.

Pertanto, sia nella relazione ambientale preliminare di cui alla procedura VAS e sia nel successivo Rapporto Ambientale (da allegare alla componente strutturale del PUC) sono sviluppati i punti:

- 1,2,3,4,5,6,7 paragrafo A dell'allegato;
- 8,9,10,11,12 paragrafo B dell'allegato;
- 1,2,3,4,5,6,7 paragrafo C dell'allegato;
- 8,9,10,11,12 paragrafo D dell'allegato;

CONTENUTI DEL RAPPORTO AMBIENTALE ALLEGATO ALLA COMPONENTE STRUTTURALE DEL PUC

Il Rapporto preliminare ambientale è allegato alla componente Preliminare del PUC.

Fase 1 Orientamento (Scoping)	• <u>Definizione dell'ambito di influenza del PUC, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (scoping) da effettuarsi con i soggetti competenti in materia ambientale</u> • <u>Analisi ambientale</u> • <u>Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale</u> • <u>Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel piano</u> • <u>Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio</u> • <u>Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati)</u> • <u>Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e uniformazione delle legende</u> • <u>Aggiornamento informativo</u>
-------------------------------------	---

Dalle considerazioni dei precedenti paragrafi la relazione preliminare ambientale tiene conto anche della valutazione d'incidenza, sviluppando in relazione alla fase preliminare del PUC i capitoli di competenza.

Il Rapporto Ambientale sarà allegato alla componente strutturale del PUC, ai sensi dell'allegato VI del D.lgs. 4/08 (recepimento della Direttiva 2001/42/CE), deve contenere i seguenti elementi:

- illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;*
- aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;*
- caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;*
- qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.*
- obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la*

sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.'

Il rapporto ambientale dovrà prevedere un capitolo per ogni punto e uno specifico capitolo di riepilogo della fase di scoping relativa alla presente fase del preliminare.

Fase 1 Orientamento (Scoping)	• <u>Definizione dell'ambito di influenza del PUC, della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (scoping) da effettuarsi con i soggetti competenti in materia ambientale</u> • <u>Analisi ambientale</u> • <u>Individuazione del quadro pianificatorio di riferimento e degli obiettivi/criteri di sostenibilità ambientale</u> • <u>Individuazione di obiettivi ambientali da inserire nel piano</u> • <u>Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio</u> • <u>Organizzazione della struttura dei dati (conversione dei formati)</u> • <u>Definizione dei livelli di approfondimento delle informazioni territoriali e uniformazione delle legende</u> • <u>Aggiornamento informativo</u>
-------------------------------------	---

In effetti, la fase di scoping, o fase preliminare ha la finalità di definire i riferimenti concettuali e operativi attraverso i quali si elaborerà la valutazione ambientale. In particolare, nell'ambito di questa fase vanno stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità coinvolte, metodi per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, metodologia di valutazione adottata, ecc.) e indicazioni

di carattere analitico (presumibili impatti attesi dall'attuazione del Piano/Programma, analisi preliminare delle tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori).

La fase di scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.d., deve prevedere un processo partecipativo che coinvolga le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione del Piano/Programma, affinché condividano il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli impatti.

La sintesi non tecnica è redatta in un documento a parte. Verrà redatto un ulteriore documento contenente la Valutazione d'Incidenza.

CONSULTAZIONE DELLA FASE PRELIMINARE O DI SCOPING IN RELAZIONE AL PRELIMINARE DI PUC

Contenuti del documento di scoping

Analisi di tipo socioeconomico

Analisi del contesto programmatico

Analisi ambientale

Sostenibilità del Piano/Programma

Risultati degli aspetti partecipativi

Bosca di indice di Rapporto ambientale

OUTPUT

Formulazione dei preliminari obiettivi generali e specifici di piano

La Direttiva 2001/42/CE sancisce i principi della trasparenza (articoli 6 e 9) e del coinvolgimento, sotto forma di consultazione, delle autorità competenti in materia ambientale (articolo 6, comma 3) e del pubblico (art. 2, lettera “d”) demandando altresì agli Stati membri (articolo 6, comma 5) la definizione delle specifiche modalità per l’informazione e la consultazione dei soggetti sopra elencati. Una lettura complessiva e analitica della direttiva, in particolar modo delle premesse, ci restituisce un quadro da cui emerge chiaramente la tensione del legislatore comunitario verso un coinvolgimento di autorità e pubblico che non sia episodico e di facciata, ma che sia effettivo, efficace, continuo e strutturale allo stesso processo di VAS e alla predisposizione della proposta di piano.

Le attività di consultazione dei Soggetti con competenze in materia ambientale e di partecipazione ed informazione del Pubblico sono elementi fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione e ne garantiscono l’efficacia e la validità.

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Direttiva VAS, infatti, riguarda l'obbligo di prevedere specifici momenti di consultazione ed informazione ai fini della partecipazione dei soggetti interessati e del pubblico ai procedimenti di verifica e di valutazione ambientale. In particolare, in merito alla consultazione, le disposizioni della Direttiva obbligano gli Stati membri a

concedere a determinate autorità e membri del pubblico l'opportunità di esprimere la loro opinione sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Piano o di Programma.

Una delle finalità della consultazione è quella di contribuire all'integrazione delle informazioni a disposizione dei responsabili delle decisioni in relazione al redigendo Piano o Programma. La consultazione, infatti, potrebbe mettere in risalto nuovi elementi capaci di indurre modifiche sostanziali al Piano con conseguenti eventuali ripercussioni significative sull'ambiente.

I pareri espressi attraverso la consultazione e le osservazioni pervenute devono quindi essere prese in considerazione nella fase finale di elaborazione del Piano, così da consolidare la proposta di Piano prima della sua approvazione.

La procedura di consultazione e partecipazione all'interno del processo di VAS fa in modo che essa non si riduca ad una semplice tecnica di valutazione ma, al contrario, diventi un'opportunità per considerare la varietà delle opinioni e dei punti di vista e un momento di interazione tra i soggetti interessati attraverso la partecipazione, l'ascolto e la concertazione.

L'individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali che devono essere necessariamente consultate è effettuata dalla delibera di GR della Campania n.627 del 21 aprile 2005:

Organizzazioni sociali e culturali

- ACU
- Adiconsum
- Adoc
- Altroconsumo
- Cittadinanzattiva
- Codacons
- Confconsumatori
- Feder consumatori
- Acli-Lega Consumatori
- Movimento Consumatori
- Movimento Difesa del Cittadino
- Unione Nazionale Consumatori

Organizzazioni ambientaliste

- Acli - Anni Verdi
- C.A.I. - Club Alpino Italiano
- C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile
- F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano
- Feder natura
- Greenpeace Italia
- Italia Nostra
- I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
- L'Altritalia Ambiente
- Legambiente
- L.I.P.U.
- Marevivo
- T.C.I. - Touring Club Italiano
- Terra nostra
- V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società
- WWF Italia - World Wildlife Found

Organizzazioni economico-professionali

- Ordine degli ingegneri
- Ordine degli architetti
- Ordine dei dottori agronomi e forestali
- Ordine dei geologi
- Collegio dei geometri
- Collegio dei periti agrari
- Collegio dei periti industriali
- Unione degli Industriali
- Confesercenti

- Confcommercio
- CNA
- Confartigianato
- Confagricoltura
- Coldiretti
- Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Organizzazioni sindacali

Le OO.SS. ammesse ad intervenire sono:

- CGIL
- CISL
- UIL
- UGL

Pertanto, nella costruzione del quadro conoscitivo condiviso del territorio, sono individuati i soggetti portatori d'interessi ambientali.

IL RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE CON VALUTAZIONE D'INCIDENZA

La formazione e redazione del PUC segue gli articoli 22 e seguenti della LR 16/2004. Come è noto, il PUC, è lo strumento urbanistico generale del Comune e disciplina la tutela ambientale, le trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, anche mediante disposizioni a contenuto conformativo del diritto di proprietà.

Il PUC, in coerenza con le disposizioni del PTR e del PTCP:

- a) individua gli obiettivi da perseguire nel governo del territorio comunale e gli indirizzi per l'attuazione degli stessi;
- b) definisce gli elementi del territorio urbano ed extraurbano raccordando la previsione di interventi di trasformazione con le esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico-ambientali, agro - silvo - pastorali e storico-culturali disponibili, nonché i criteri per la valutazione degli effetti ambientali degli interventi stessi;
- c) determina i fabbisogni insediativi e le priorità relative alle opere di urbanizzazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, lettera b);
- d) stabilisce la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, individuando le aree non suscettibili di trasformazione; e) indica le trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili nelle singole zone, garantendo la tutela e la valorizzazione dei centri storici nonché lo sviluppo sostenibile del territorio comunale;
- f) promuove l'architettura contemporanea e la qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione;
- g) disciplina i sistemi di mobilità di beni e persone;
- h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli;
- i) assicura la piena compatibilità delle previsioni in esso contenute rispetto all'assetto geologico e geomorfologico del territorio comunale, così come risultante da apposite indagini di settore preliminari alla redazione del piano.

Il PUC individua la perimetrazione degli insediamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di:

- a) realizzare un'adeguata urbanizzazione primaria e secondaria;
- b) rispettare gli interessi di carattere storico, artistico, archeologico, paesaggistico-ambientale ed idrogeologico;
- c) realizzare un razionale inserimento territoriale ed urbano degli insediamenti.

Al PUC sono allegate le norme tecniche di attuazione (NTA), riguardanti la manutenzione del territorio e la manutenzione urbana, il recupero, la trasformazione e la sostituzione edilizia, il supporto delle attività produttive, il mantenimento e lo sviluppo dell'attività agricola e la regolamentazione dell'attività edilizia.

Le strategie di Piano sono sottoposte, alla procedura di VAS e Valutazione d'incidenza.

Il PUC articola il proprio contenuto secondo il dettato dell'art.3 della LR n.16/2004, vale a dire in componente strutturale, valide a tempo indeterminato, e componente programmatica, a cui è associato l'atto di programmazione degli interventi.

La componente strutturale dovrà essere coerente con i piani sovraordinati e dovrà prevedere:

- *obiettivi e indirizzi da perseguire nel governo del territorio in chiave di sostenibilità e resilienza;*
- *la individuazione dei differenti ambiti del paesaggio del territorio con la individuazione delle aree sottoposte a trasformazioni ammissibili (tenendo conto delle esigenze di salvaguardia delle risorse naturali, paesaggistico - ambientali, agro - silvo - pastorali e storico - culturali e di quelle di sviluppo) e le aree non trasformabili per la presenza di vincoli (o limitazioni per la tutela dei beni paesaggistico- ambientali);*
- *la tutela e la valorizzazione compatibile dei centri storici, dei nuclei rurali e del patrimonio culturale, archeologico, etnografico;*
- *la tutela e la valorizzazione del paesaggio agrario, attraverso la classificazione delle aree agricole;*
- *le modalità specifiche di interazione locale con le strategie d'area vasta per la mobilità e la logistica, la distribuzione dei servizi per le centralità urbane e i servizi pubblici e privati di rango non locale;*

La componente programmatica conterrà:

- *il fabbisogno insediativo con riferimento ai carichi insediativi del PTCP;*
- *il corrispondente fabbisogno di spazi pubblici e di uso pubblico secondo le vigenti normative nazionali e regionali;*
- *i criteri di priorità delle opere di urbanizzazione e alla programmazione finanziaria dei bilanci annuali e pluriennali;*
- *la promozione della architettura contemporanea e della qualità dell'edilizia pubblica e privata, prevalentemente attraverso il ricorso a concorsi di progettazione.*
- *la zonizzazione urbanistica del territorio con riferimento alla ZTO del DM 1444 del 1968 e alle aree di trasformazione con o senza procedure compensative.*

In relazione a quanto già evidenziato (con riferimento al quadro normativo regionale e nazionale), al quadro conoscitivo del territorio (contenuto nel presente capitolo), alle vocazioni, alla presenza dell'area ZSC e ai Piani sovraordinati (PTCP e PTR), gli obiettivi del PUC sono i seguenti:

1- OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE E DEL PUC

- *Sviluppo ordinato del quadrante territoriale finalizzato a frenare l'esodo della popolazione e nel contempo contrasto al consumo di suolo per attività non sostenibili e resilienti;*
- *Contrasto al rischio idrogeologico e salvaguardia della sicurezza degli insediamenti umani;*
- *Valorizzazione dell'identità culturale del territorio attraverso la salvaguardia delle risorse paesistico-ambientali e storico-culturali;*
- *Rafforzamento salubrità dei tessuti insediativi, della vivibilità e della qualità urbana del capoluogo e dei nuclei rurali;*
- *Valorizzazione delle vocazioni del territorio nell'ambito dello sviluppo sostenibile e resiliente, tutela del paesaggio agricolo, delle attività produttive connesse e razionalizzazione degli impianti produttivi esistenti anche non del tipo agricolo;*

2- DATI GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE

Casalduni è un Comune della provincia di Benevento il cui territorio comunale si estende per circa 23 kmq. e una popolazione che non supera 1600 abitanti localizzata nel nucleo del capoluogo e in numerosi nuclei rurali distribuiti nel territorio.

Dal capoluogo dista circa 22 km. Come molti Comuni dipende dal Capoluogo della Provincia per gran parte dei servizi e funzioni di rango territoriale. Invece, per alcuni servizi e funzioni territoriali gravita intorno a Morcone, centro vicino e attrezzato.

La distanza dallo svincolo autostradale di Caianello di circa 60 km e quella dalla linea ferroviaria Napoli-Foggia, denotano il carattere interno del Comune rispetto agli assi della mobilità.

Nel contempo, il territorio è ricco di vegetazione e di bellezze naturali. Nei pressi della località Terravecchia, in mezzo ad una rigogliosa zona boschiva, scorre il torrente dalle acque limpide e incontaminate in quanto, dalla sorgente alla foce, attraversa solo aree rurali. Il torrente, in punti particolari, caratterizzati dall'irregolarità del territorio, forma cascate suggestive che costituiscono una potenzialità turistica anche in chiave futura.

Pertanto, il territorio, grazie alle sue caratteristiche naturali, è ideale per chi ama la tranquillità.

Il territorio è prevalentemente destinato all'uso agricolo e come tutti i territori a particolare morfologia e prevalente uso agricolo, forte è l'esigenza della valorizzazione ambientale, della salvaguardia del patrimonio naturale e della tutela dal rischio idrogeologico.

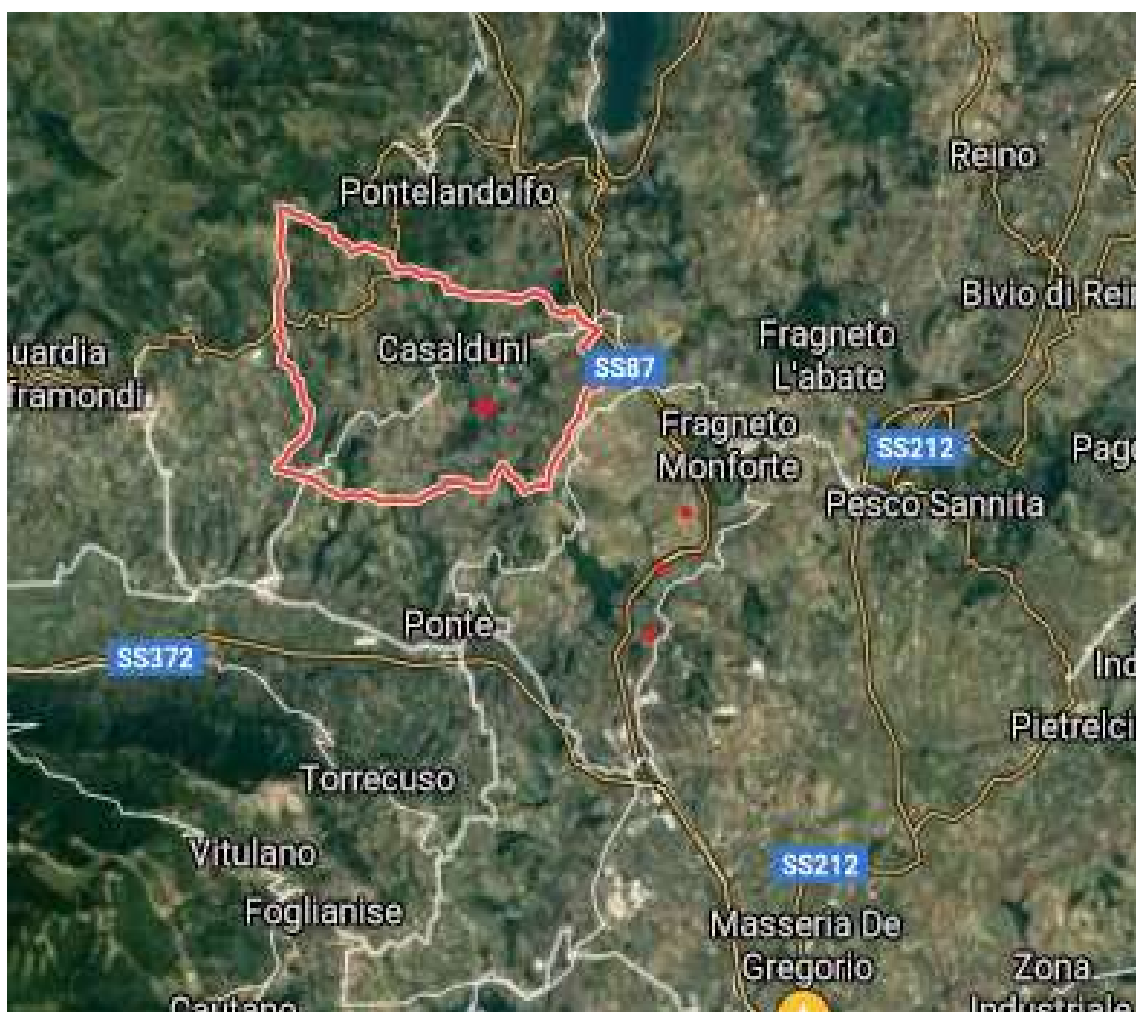
In questo contesto, la pianificazione comunale, attraverso la redazione dei Piani Urbanistici Comunali (PUC), svolge un ruolo prioritario.

3- INQUADRAMENTO

<u>Densità</u>	55,44 ab./km ² ²³
<u>Frazioni</u>	Acquaro, Brendice, Capitorto, Casale, Cerconi, Collemarino, Collemastarzo, Crocella, Cuolli, Ferrarisi, Gentile, Lanzate, Macella, Pescomandarino, Pezzalonga, Piana, Prato, San Fortunato, Santa Maria, Tacceto, Vado della Lota, Vaglie, Zingolella
Comuni confinanti	Campolattaro , Fragneto Monforte , Ponte , Pontelandolfo , San Lupo







4- MORFOLOGIA

Il territorio, come rappresentato nelle precedenti figure, ha forma quadrilatera divisa in due parti dal torrente/vallone Lente (Lenta) con quote che vanno da 127 m. s.l.m. a sud-est a 676 m. s.l.m. a nord-ovest nei pressi di località Zingonella (sede nucleo abitato omonimo).

Il centro abitato è posto intorno ai 300 m s.l.m. e sorge in riva destra del Torrente Lente, affluente di destra del Tammaro che è parte del sub bacino idrografico del Calore beneventano. La presenza del torrente/vallone nel quale scorre il fiume e, l'incuria nella prevenzione ha sempre provocato dei notevoli danni al territorio e alle cose.



5- ORIGINI DEL NUCLEO INSEDIATIVO

Non si conosce l'origine. La prima menzione è riportata in una bolla di papa Clemente VI spedita da Avignone nel 1335, dove si parla di *Cast rum Casaldonis*.

La breve distanza con Benevento, la presenza di un tratturo e i resti di una stazione di posta fanno supporre che le ragioni della nascita del nucleo siano legate alle comunicazioni, cioè alla necessità del cambio di cavalli per chi da Benevento era diretto verso Isernia o Campobasso.

Solo successivamente divenne casale, dove le chiese e i monasteri funsero da poli con una duplice funzione: quella religiosa e quella di organizzatori delle attività umane.

La realizzazione del castello ducale in epoca medievale aggiunse la componente della difesa al piccolo centro che poté così svilupparsi con maggiore tranquillità. Casalduni, con San Lupo, Pontelandolfo, Castel Ponte, Paupisi ed altre terre sorsero intorno all'area spianata prossima ad un monastero, dove si svolgevano la fiera ed il mercato.

Ancora oggi nel centro di Casalduni si conserva questa area priva di costruzioni (Largo Fontana e Largo Mercato) ma non v'è traccia di alcun monastero.

Ai tempi dei Normanni era su feudo di Tommaso di Fenuccio. Nel 1308, al tempo degli Angioini, esisteva il castello del quale rimangono notevoli tracce. A Ponte, un centro distante solo cinque chilometri, si verificarono 3 avvenimenti eccezionali:

- nel 1341 una carestia
- nel 1343 una epidemia pestifera
- nel 1349 un terremoto.

Nel 1351 Ponte risulta, di conseguenza, disabitato. Non si hanno notizie su Casalduni in merito a questi eventi, ma è molto probabile che anche Casalduni ne sia stato interessato.

Nel Sedicesimo secolo esistevano ben sei edifici religiosi e un oratorio: la chiesa parrocchiale intitolata all'Assunta, la piccola chiesa rurale «*extra oppidum*» di San Nicola, le chiese di Santa Maria degli Angeli, dell'Annunciata, di San Rocco, di San Giovanni e un oratorio situato nel palazzo baronale.

Il primo dato certo relativo alla dimensione demografica di Casalduni è riferito al XVI secolo, quando vi vivevano circa 1.100 abitanti.

Nel XVII secolo vennero realizzate altre tre chiese: Sant'Eligio, Santa Maria della Consolazione e San Marco, un piccolo edificio denominato «Cappella».

Nel 1688 un violento terremoto che rase al suolo Cerreto Sannitas, distrusse altri centri tra cui Casalduni, lasciando in piedi solo il Castello e le chiese di San Rocco (forse ricostruita nel 1780) e di Santa Maria della Consolazione.

Tra il 1780 ed il 1860 le notizie sul centro abitato sono pressoché inesistenti. Dal 1811 al 1861 entrò a far parte, dal punto di vista amministrativo, della provincia del Molise.

Nel 1861 Casalduni fu teatro di un evento storico, in seguito al quale insieme con il vicino comune di Pontelandolfo vennero messi a ferro e a fuoco.

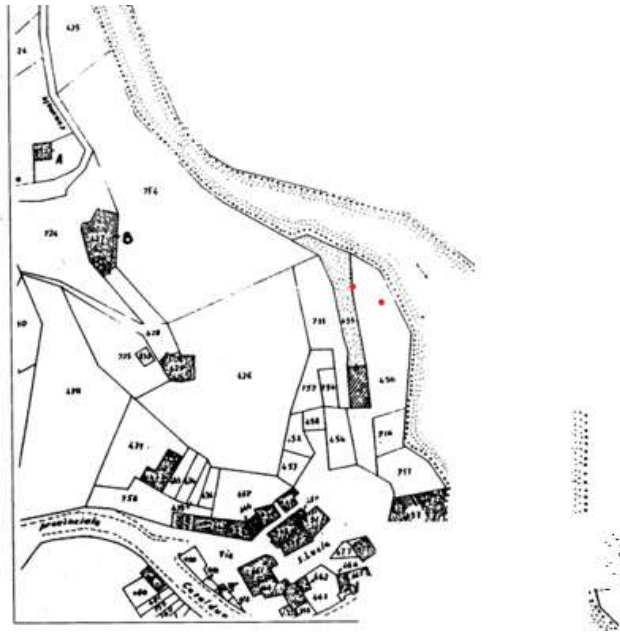
L'evoluzione del sistema urbano negli anni successivi è assai modesta. Bisogna arrivare agli anni cinquanta di questo secolo per registrare una ripresa della crescita edilizia che non ha raggiunto, per fortuna, l'entità di quella registrata in altre parti della regione Campania.

L'evento sismico del 1980 ha contribuito notevolmente al rallentamento della crescita edilizia e a distanza di circa un ventennio si è potuta concludere la fase del recupero edilizio ed urbano.

Oggi il centro si presenta in discrete condizioni, dal punto di vista della manutenzione degli edifici, mentre il problema vero è quello dell'abbandono dell'area.

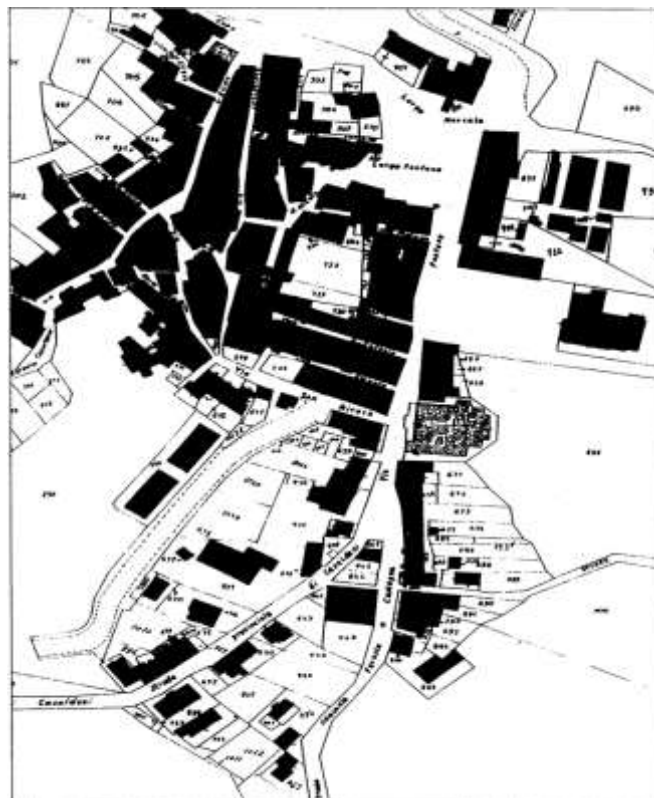
Gli elementi della struttura urbana consolidata ancora oggi leggibili sono:

- il castello con il piccolo borgo medievale collegati dalla stradina di Terravecchia;
- il centro urbano cresciuto a ridosso dell'area del mercato e della fiera che già sin dal XVII secolo aveva acquistato una tipologia ad avvolgimento parziale.



6- IL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO

Gli edifici di maggior pregio storico-architettonico di Casalduni sono: il castello ducale di epoca medievale, la torre di avvistamento del XVII secolo e nei pressi una stazione di posta, la chiesa di San Rocco, la chiesa di San Nicola, la chiesa di Sant'Eligio. Altri edifici d'interesse storico sono i palazzi: de Angelis, de Blasio, Cocucci, Corbo, Guglielmucci, Mazzaccara e Racchi.



7- CARATTERE DEL TERRITORIO

Il territorio si presenta con la presenza di boschi e fiumi sottoposti a tutela e al vincolo idrogeologico (che interessa gran parte del territorio comunale) contiguo al territorio di Campolattaro e Fragneto e quindi alla diga.

Ciò riconduce al carattere naturalistico e paesaggistico del territorio. Detto carattere può dare luogo ad un nuovo assetto finalizzato alla costruzione del sistema di sviluppo enogastronomico ed ecologico.

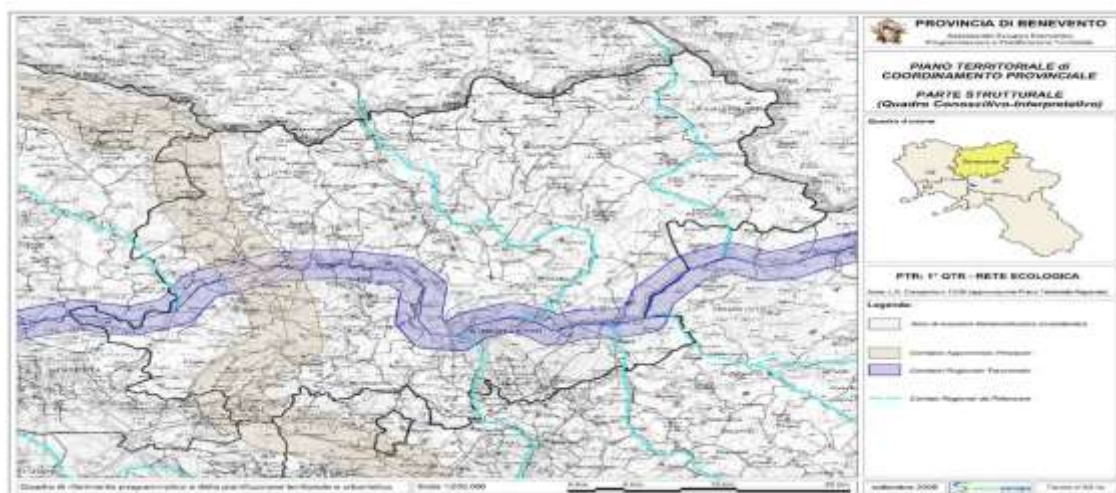
Negli ultimi decenni, anche per la presenza del sito ZPS (pendici meridionali del Monte Mutria) è divenuta prioritaria la tutela e la salvaguardia del ricco ecosistema naturale attraverso l'attivazione della Rete Natura 2000, obiettivo che, con la Direttiva Habitat (92/43/CEE), l'Unione Europea si è data per salvaguardare e tutelare la biodiversità in tutti i suoi Stati membri.

La Rete Natura 2000 include l'insieme delle aree, Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), identificate e proposte perché contenenti rispettivamente habitat e specie animali e vegetali elencate nella Direttiva Habitat (92/43/CEE) e specie ornitiche elencate nella Direttiva Uccelli (79/409/CEE).

Gli scopi delle due Direttive sono:

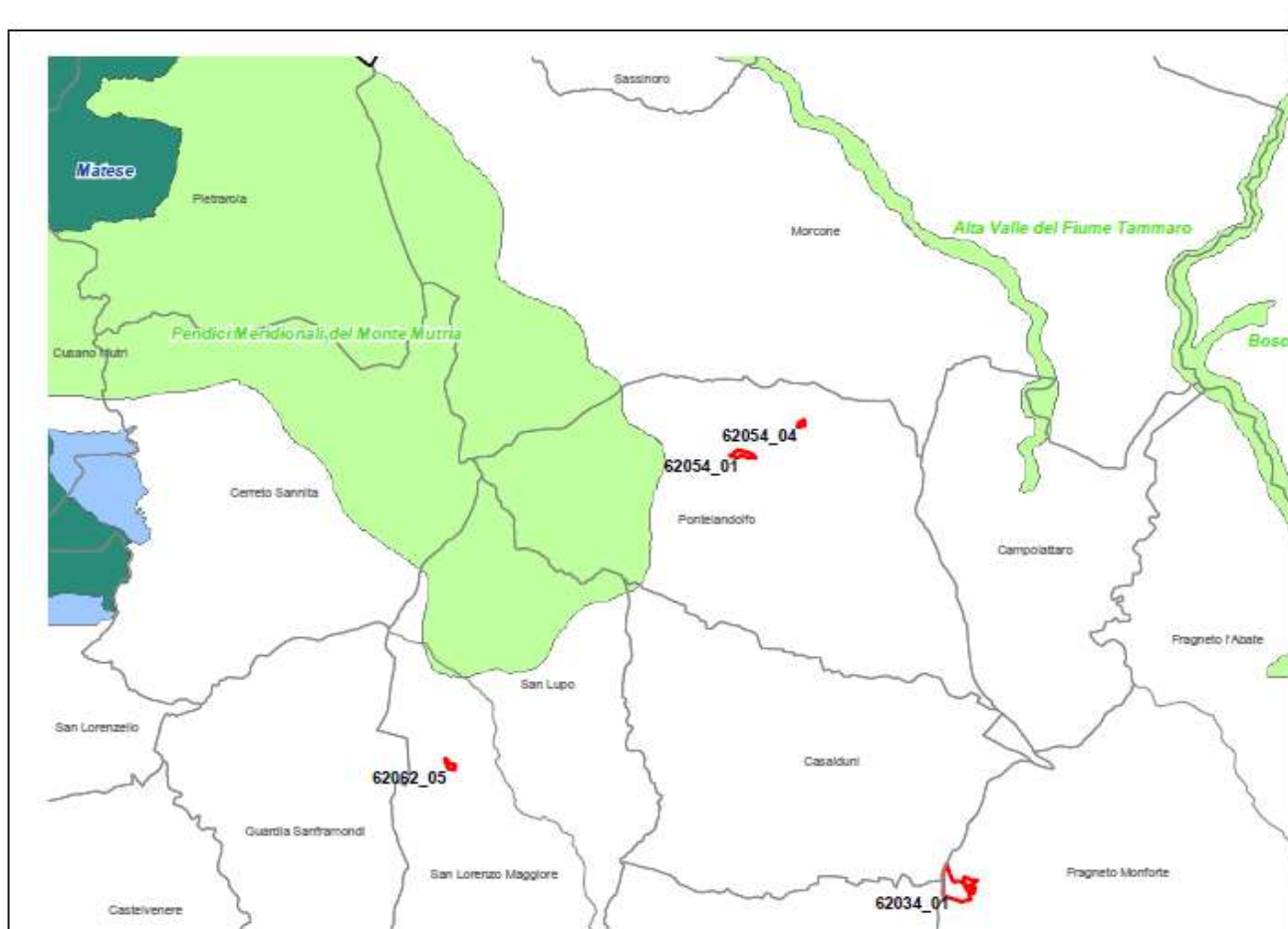
- *contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche; – adottare misure intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e di flora di interesse comunitario;*
- *tenere conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.*

In tal senso l'obiettivo principale è la costituzione della rete ecologica, la rete dell'interconnessione (mobilità e logistica) e la rete del rischio ambientale che attraversano il territorio regionale in conformità al PTR, della Regione Campania che attua la pianificazione paesistica attraverso la costruzione della rete regionale allo scopo di contribuire al superamento della concezione del paesaggio come singolo bene immobile tutelato dalla legge, per passare ad una interpretazione del paesaggio come patrimonio costituito dal complesso organico di elementi culturali, sociali e naturali che l'ambiente ha accumulato nel tempo.



8- ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (ZSC) IT8020009 PENDICI MERIDIONALI DEL MONTE MUTRIA

Superficie (ha)	14.597.00
Regioni	Campania
Province	BN, CE
Comuni	Casalduni, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Gioia Sannitica, Morcone, Piedimonte Matese, Pietraroja, Pontelandolfo, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Potito Sannitico



Specie presenti nel SIC IT8020009 - Avifauna

Nome comune	Nome scientifico	152/92	VSC	LRI	LRC	All.I	Ap.II/1	Ap.II/2	Ap.III/1	Ap.III/2
Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	PP	F	VU	VU	•				
Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	PP	I	VU	VU	•				
Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	PP	C	EN	EN	•				
Falco pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	PP	F	VU		•				
Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	C	C	LR	NT			•		
Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	P	C	CR				•		
Beccaccia	<i>Scolopax rusticola</i>	C	-	EN			•			•
Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	C	F				•		•	
Tortora selvatica	<i>Streptopelia turtur</i>	C	I(med)					•		
Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	P	C	LR	VU	•				
Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	P	I(med)		NT	•				
Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	C	C					•		
Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	P	C		VU	•				
Calandro	<i>Anthus campestris</i>	P	C		NT	•				
Merlo	<i>Turdus merula</i>	C	F					•		
Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	C						•		
Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	C	F		NT			•		
Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	P	I		NT			•		
Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	C	I					•		
Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	P	C	LR	VU	•				
Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	P	C		NT	•				

Legenda L. 152/92: Legge nazionale sulla caccia. C=specie cacciabile; P=Specie protetta; PP=Specie particolarmente protetta.

VSC= Status conservazionistico della specie a livello nazionale: C=Cattivo; I=Inadeguato; F=Favorevole; (med)=status valutato per la bioregione mediterranea(Gustin M., Brambilla M. & Celada C. (a cura di) 2010. Valutazione dello Stato di Conservazione dell'avifauna italiana. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU). Pp: 1186.

LRI/LRC = Libro Rosso della Fauna italiana (Bulgarini et al., 1998)/Lista Rossa dei Vertebrati Terrestri e Dulciacquicoli della Campania: DD=Dati insufficienti; LR=Basso rischio; NT=Prossimo alla minaccia; VU=Vulnerabile; EN=Pericolo; CR=; CR=in pericolo in modo critico.

Direttiva 79/409/CEE:

All. I: "(...) previste misure speciali di conservazioni per quanto riguarda l'habitat per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie (...)" (art. 4)

All. II/1: "(...) possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati

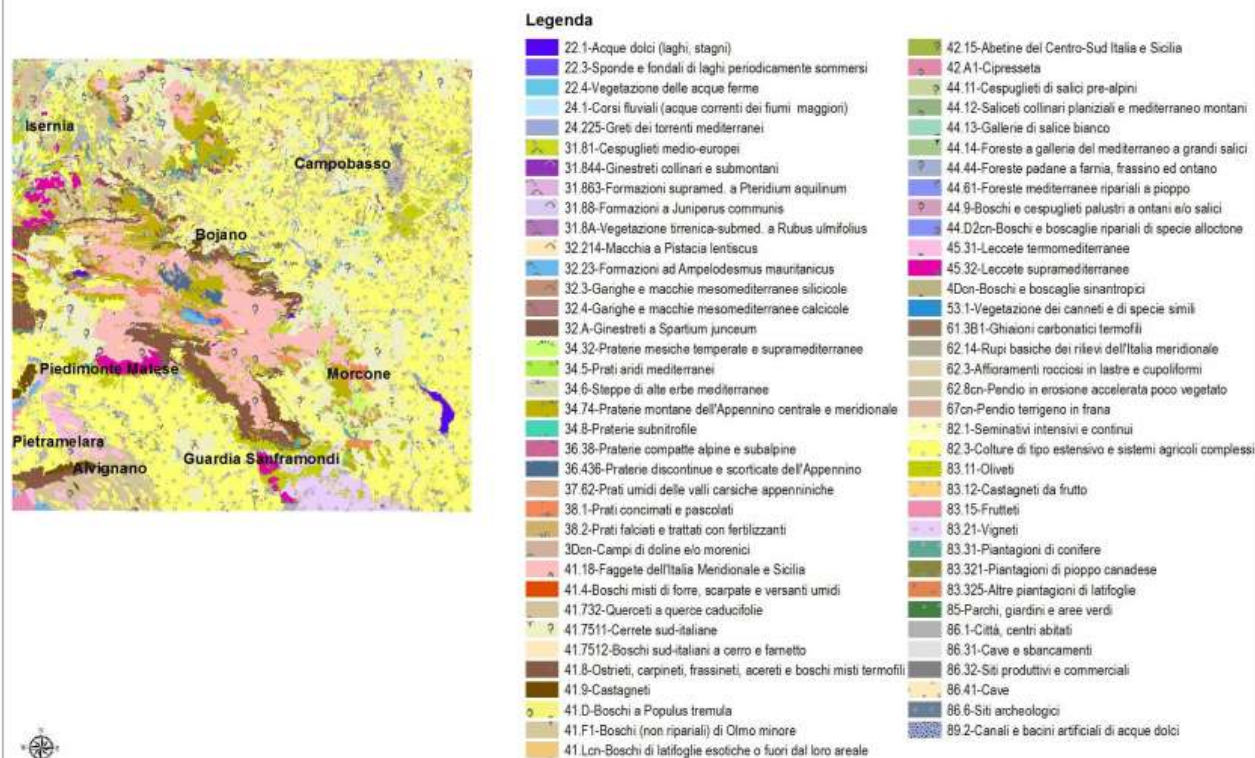
membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione. (...) possono essere cacciate nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva." (art. 7)

All. II/2: "(...) possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale. Gli Stati membri faranno in modo che la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione. (...) possono essere cacciate soltanto negli Stati membri per i quali esse sono menzionate. (nrd, elenco all'All. II/2)." (art. 7)

All. III/1: "(...) la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili. (...) non sono vietate". (art. 6)

All. III/2: "(...) Gli Stati membri possono ammettere nel loro territorio (...) la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dall'uccello, facilmente riconoscibili". (art. 6)

Carta degli Habitat (alla scala 1:50.000)



9- RISCHIO SISMICO E IDROGEOLOGICO

La sismicità indica la frequenza e la forza con cui si manifestano i terremoti. È una caratteristica fisica del territorio. Se si conosce la frequenza e l'energia associate ai terremoti che caratterizzano un territorio, e si attribuisce un valore di probabilità al verificarsi di un evento sismico di una data magnitudo in un certo intervallo di tempo, si può definirne la pericolosità sismica. La pericolosità sismica sarà tanto più elevata quanto più probabile sarà il verificarsi di un terremoto di elevata magnitudo, a parità di intervallo di tempo considerato.

Le conseguenze di un terremoto dipendono anche dalle caratteristiche di resistenza delle costruzioni alle azioni di una scossa sismica. La predisposizione di una costruzione ad essere danneggiata si definisce vulnerabilità. Quanto più un edificio è vulnerabile (per tipologia, progettazione inadeguata, scadente qualità dei materiali e modalità di costruzione, scarsa manutenzione), tanto maggiori saranno le conseguenze.

Infine, la maggiore o minore presenza di beni esposti al rischio, la possibilità cioè di subire un danno economico, ai beni culturali, la perdita di vite umane, è definita esposizione.

Il rischio sismico, determinato dalla combinazione della pericolosità, della vulnerabilità e dell'esposizione, è la misura dei danni attesi in un dato intervallo di tempo, in base al tipo di sismicità, di resistenza delle costruzioni e di antropizzazione (natura, qualità e quantità dei beni esposti).

L'Italia, uno dei Paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la sua particolare posizione geografica, nella zona di convergenza tra la zolla africana e quella eurasiatica, ha una pericolosità sismica medio • alta (per frequenza e intensità dei fenomeni), una vulnerabilità molto elevata (per fragilità del patrimonio edilizio, infrastrutturale, industriale, produttivo e dei servizi) e un'esposizione altissima (per densità abitativa e presenza di un patrimonio storico, artistico e monumentale unico al mondo).

La nostra Penisola è dunque ad elevato rischio sismico, in termini di vittime, danni alle costruzioni e costi diretti e indiretti attesi a seguito di un terremoto.

La pericolosità sismica, intesa in senso probabilistico, è lo scuotimento del suolo atteso in un dato sito con una certa probabilità di eccedenza in un dato intervallo di tempo, ovvero la probabilità che un certo valore di scuotimento si verifichi in un dato intervallo di tempo.

Per ridurre gli effetti del terremoto, l'azione dello Stato si è concentrata sulla classificazione del territorio, in base all'intensità e frequenza dei terremoti del passato, e sull'applicazione di speciali norme per le costruzioni nelle zone classificate sismiche.

Sino al 2003 il territorio nazionale era classificato in tre categorie sismiche a diversa severità. I Decreti Ministeriali emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato complessivamente 2.965 comuni italiani su di un totale di 8.102, che corrispondono al 45% della superficie del territorio nazionale, nel quale risiede il 40% della popolazione.

Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica del territorio nazionale, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti relative alla pericolosità sismica del territorio, ossia sull'analisi della probabilità che il territorio venga interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che superi una determinata soglia di intensità o magnitudo.

A tal fine è stata pubblicata l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, (GU n.108 dell'8 maggio 2003), con la quale si avviava in Italia un processo per la stima della pericolosità sismica secondo dati, metodi, approcci aggiornati e condivisi e utilizzati a

livello internazionale.

Il provvedimento detta i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio (Decreto Legislativo n. 112 del 1998 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 - "Testo Unico delle Norme per l'Edilizia"), hanno compilato l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione ad una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale.

Zona 1 - È la zona più pericolosa. Possono verificarsi fortissimi terremoti
Zona 2 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti
Zona 3 - In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari
Zona 4 - È la zona meno pericolosa. I terremoti sono rari

10- CLASSIFICAZIONE SISMICA

Questa iniziativa ha portato alla realizzazione della Mappa di Pericolosità Sismica 2004 (MPS04) che descrive la pericolosità sismica attraverso il parametro dell'accelerazione massima attesa con una probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni su suolo rigido e pianeggiante, che è diventata ufficialmente la mappa di riferimento per il territorio nazionale con l'emanazione dell'Ordinanza PCM 3519/2006 (G.U. n.105 dell'11 maggio 2006).

Il nuovo studio di pericolosità, allegato all'Ordinanza PCM n. 3519/2006, ha fornito alle Regioni uno strumento aggiornato per la classificazione del proprio territorio, introducendo degli intervalli di accelerazione (a), con probabilità di superamento pari al 10% in 50 anni, da attribuire alle 4 zone sismiche.

A ciascuna zona o sottozona è attribuito un valore di pericolosità di base, espressa in termini di accelerazione massima su suolo rigido (a_g). Tale valore di pericolosità di base non ha però influenza sulla progettazione.

Le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008), infatti, hanno modificato il ruolo che la classificazione sismica aveva ai fini progettuali: per ciascuna zona - e quindi territorio comunale - precedentemente veniva fornito un valore di accelerazione di picco e quindi di spettro di risposta elastico da utilizzare per il calcolo delle azioni sismiche.



Dal 1 luglio 2009, con l'entrata in vigore delle Norme Tecniche per le Costruzioni del 2008, per ogni costruzione ci si deve riferire ad una accelerazione di riferimento "propria" individuata sulla base delle coordinate geografiche dell'area di progetto e in funzione della vita nominale dell'opera. Un valore di pericolosità di base, dunque, definito per ogni punto del territorio nazionale, su una maglia quadrata di 5 km di lato, indipendentemente dai confini amministrativi comunali. La classificazione sismica (zona sismica di appartenenza del comune) rimane, pertanto, utile solo per la gestione della pianificazione e per il controllo del territorio da parte degli enti preposti (Regione, Genio civile, ecc.).

Nel rispetto degli indirizzi e criteri stabiliti a livello nazionale, alcune Regioni hanno classificato il territorio nelle quattro zone proposte, altre Regioni hanno classificato diversamente il proprio territorio, ad esempio adottando solo tre zone (zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le norme alle caratteristiche di sismicità.

La Regione Campania, in base alla Delibera di G.R. no 5447 del 07.11.2002, che approvava l'aggiornamento della classificazione sismica regionale, ha classificato i comuni campani, ritenuti tutti sismici, in tre zone:

- zona di I categoria (di elevata sismicità) - 129 comuni;
- zona di II categoria (di media sismicità) - 360 comuni;
- zona di III categoria (di bassa sismicità) - 62 comuni.

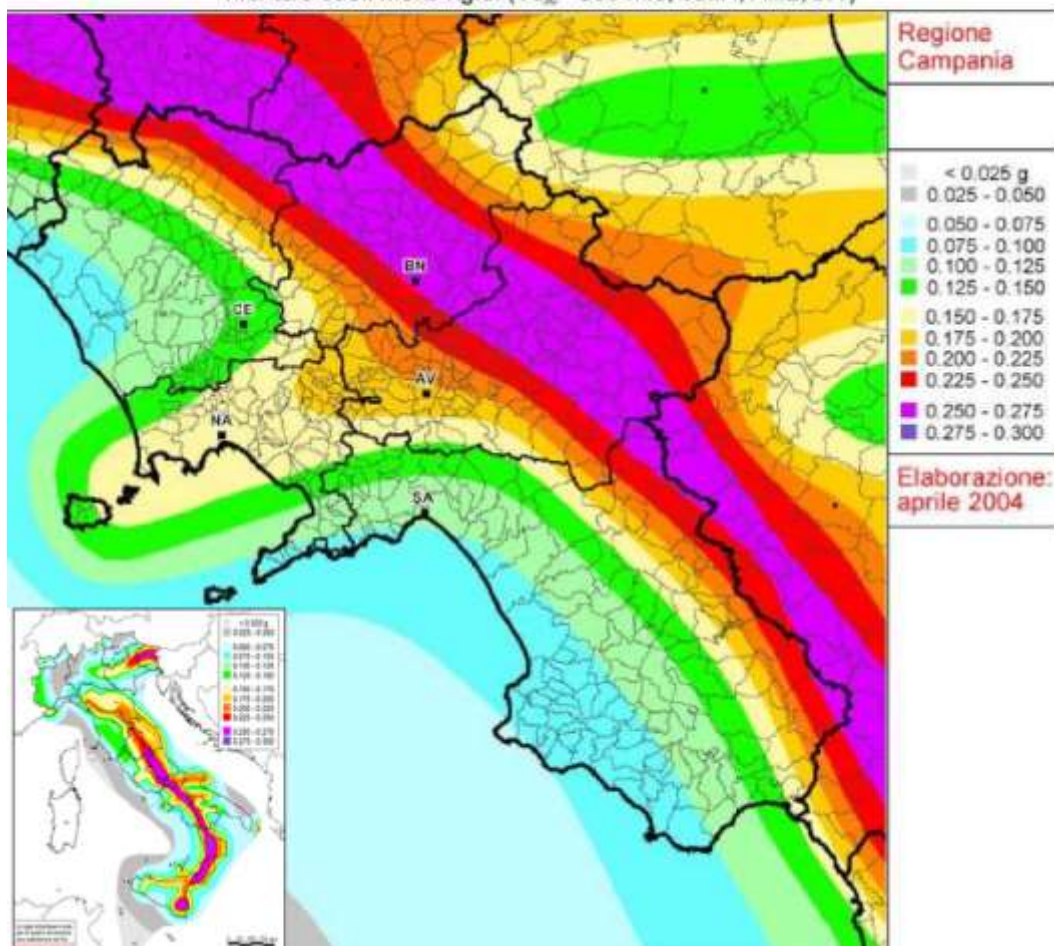
Casalduni rientra nella classificazione di I categoria (alta sismicità).



Mapa di pericolosità sismica del territorio nazionale

(riferimento: Ordinanza PCM del 20 marzo 2003 n.3274, All.1)

espressa in termini di accelerazione massima del suolo (a_{max})
con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni
riferita a suoli molto rigidi ($V_{s,0} > 800$ m/s; cat.A, All.2, 3.1)



11- PIANO STRALCIO AUTORITÀ DI BACINO

Le Autorità di Bacino sono state istituite con La Legge 183/89 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", con lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di un razionale sviluppo economico e sociale e la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

A tal fine la Legge 183/89 ripartisce il territorio nazionale in 8acini Idrografici e definisce un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di 8acino, la cui elaborazione è affidata a nuovi organi: le Autorità di 8acino Nazionali, Interregionali e Regionali, in grado di superare la frammentarietà delle competenze degli Enti esistenti (Ministeri dell'Ambiente, dei Lavori Pubblici, dei beni Ambientali e Culturali, nonché le Regioni interessate sullo stesso Bacino) ed assicurare il coordinamento di tutte le azioni sul territorio.

Le finalità perseguite dalla pianificazione di bacino possono essere così riassunte: difesa, tutela, riqualificazione e governo delle risorse suolo ed acqua e del sistema ambientale connesso.

Le funzioni svolte dalle strutture preposte alla pianificazione di bacino, le Autorità di Bacino, e da queste ultime assicurate, consistono nel perseguimento delle succitate finalità.

Pertanto, la legge 183/89 identifica nel bacino idrografico l'unità territoriale di riferimento a cui applicare gli strumenti normativi previsti e, in particolare, il Piano di Bacino, che ha valenza di piano territoriale di settore e coordinamento. Detto Piano, da realizzare per stralci funzionali, è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo, attraverso il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo, alla salvaguardia della qualità delle acque superficiali e sotterranee, all'approvvigionamento, uso e disinquinamento delle stesse, alla compatibilità ambientale dei sistemi produttivi, alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla gestione delle risorse nel loro complesso, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato.

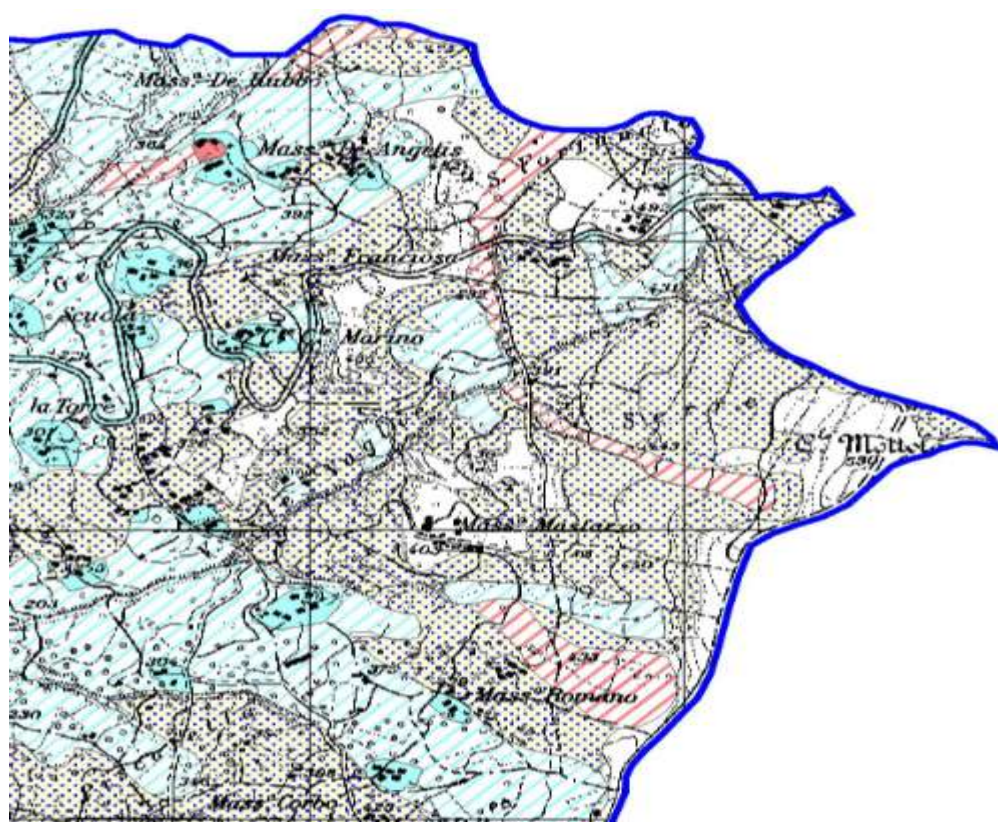
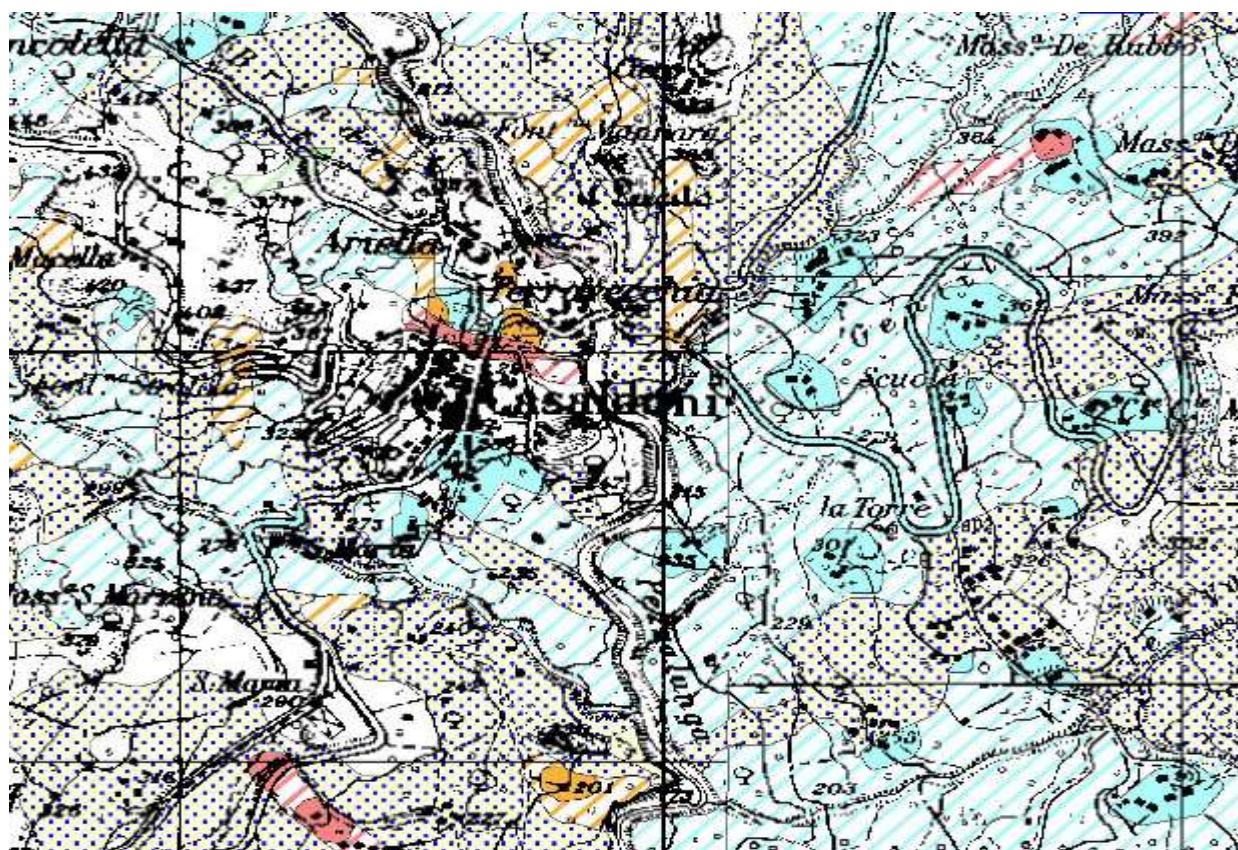
La legge stabilisce espressamente che alle prescrizioni del Piano di Bacino devono essere adeguati i piani territoriali urbanistici ed i piani paesistici, nonché i piani di risanamento delle acque, i piani per lo smaltimento dei rifiuti, i piani di disinquinamento. Inoltre, le prescrizioni contenute nel Piano di Bacino hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, e per i soggetti privati.

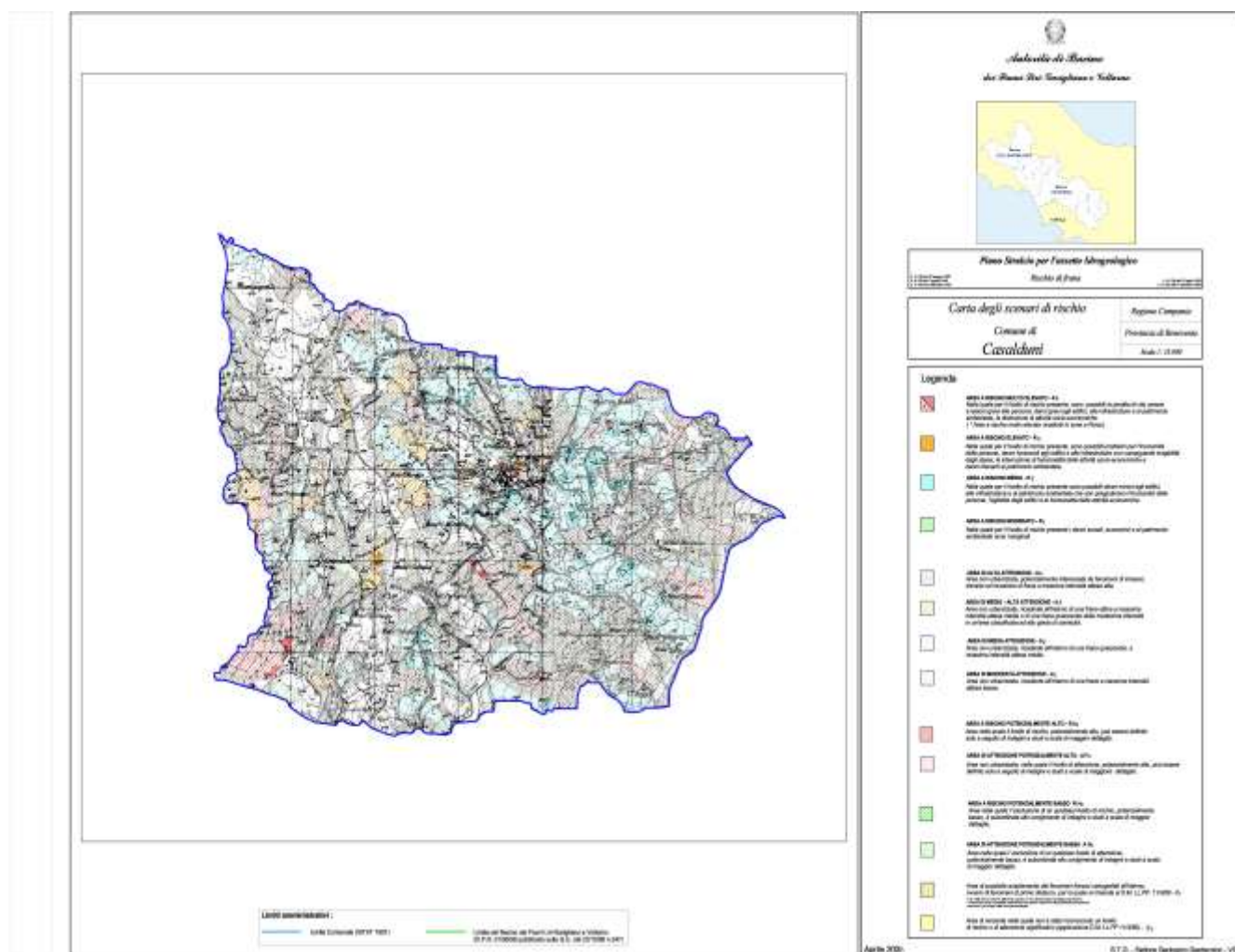
Data la complessità degli studi e delle analisi per una conoscenza esaustiva del territorio, in riferimento alle problematiche di difesa del suolo e di tutela delle acque, l'art. 12 della Legge 4 dicembre 1993, n. 493, integrando l'art. 17 della L. 183/1989, ha previsto la possibilità di redazione di Piani Stralcio relativi a settori funzionali interrelati rispetto ai contenuti del Piano di Bacino, in grado di coprire i diversi e complessi aspetti della difesa del suolo e della tutela delle acque.

Attraverso la Pianificazione di Bacino (Piano di Bacino e Piano Stralcio), l'Autorità di Bacino mira al conseguimento della tutela.

Dall'esame degli elaborati del Piano stralcio dell'Autorità di Bacino si evince come alcune aree R3-R4, A3, A4 sono localizzate intorno al nucleo del Capoluogo.

Per tali aree è necessario nella componente strutturale individuare delle specifiche zone urbanistiche del tipo E finalizzate alla tutela e che rispettano i vincoli dell'Autorità di Bacino relativamente alle aree A3, R3, A4, R4 e anche per le aree A2, R2 dell'Autorità di Bacino.





LA TUTELA, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE.

8- I Vincoli derivanti dalle aree a standard per attrezzature pubbliche di cui al DM 1444/68

Le aree pubbliche sono quelle di cui alle zone F del Decreto 1444/68 necessari al rafforzamento della qualità della vita.

I vincoli conformativi, invece, sono beni aventi valore paesistico ambientale, categorie di beni che, per le caratteristiche intrinseche e i valori di permeabilità da salvaguardare anche in rapporto ai Piani sovra ordinati interessano la generalità indifferenziata delle aree e soggetti e sono esclusi dall'obbligo dell'indennizzo.

La recente sentenza del Consiglio di Stato n. 5125/2018 sulle attrezzature di interesse pubblico (di cui al DM 1444/68) ha ribadito che il vincolo impartito dal PRG è conformativo e non espropriativo.

“I vincoli apposti dal Comune in sede di piano regolatore generale ai fini della zonizzazione delle aree hanno natura conformativa e non espropriativa; in particolare, il vincolo di destinazione urbanistica “zona attrezzature di interesse pubblico” impresso ad un'area dal piano regolatore generale non ha natura sostanzialmente espropriativa tale da comportarne la decadenza quinquennale, bensì costituisce un vincolo conformativo con validità a tempo indeterminato e senza

obbligo di indennizzo in quanto le attrezzature in questione (nella fattispecie verde di quartiere) sono realizzabili anche ad iniziativa privata o promiscua in regime di economia di mercato e non dal solo intervento pubblico”.

Con questa motivazione il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito il principio che il vincolo del PUC relativo alla zonizzazione urbanistica rientra, appunto, tra quelli avente carattere conformativo, se le disposizioni normative del PUC prevedono l’attuazione anche da parte del privato.

Pertanto, il vincolo non decade e non è soggetto ad un indirizzo.

“Tale orientamento - ricordano inoltre i giudici - risulta peraltro in linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 179 del 20 maggio 1999, che ha sancito appunto il principio per cui non sono annoverabili tra i vincoli espropriativi quelli derivanti da scelte urbanistiche realizzabili anche attraverso l'iniziativa privata”.

9- Aree sottoposte a tutela

Il PUC, nella componente strutturale rappresenterà i vincoli previsti da leggi e Piani sovraordinati. Le limitazioni sono vincoli conformativi senza indennizzo. Le specifiche categorie di beni:

- Immobili e aree interesse pubblico articolo 136 del Decreto Legislativo 42/04
- Beni ambientali, architettonici e archeologici, articolo 142 del Decreto Legislativo 42/04
- Emergenze architettoniche isolate
- Aree vincolo idrogeologico
- Aree Piano stralcio per l’assetto idrogeologico rischio frane (PSAI-RF)
- Aree Piano di gestione del rischio di alluvione, PGRA -DAM.
- Aree a difesa falde acquifere di cui al Decreto Legislativo 152/06
- Torrenti, corsi d’acqua
- Colture pregiate
- Boschi, prati, aree SIC, ZPS

10- Ambiti tutela mirata

La protezione è definita dall’ambito di tutela mirata, costituito da specifiche categorie di beni e articolate in aree del tipo ZTO E con **4 gradi** di tutela oltre all’area a verde privato di rispetto.

✓ di 1° grado (**E1**).

- 1- Boschi, ecc. SIC, ZPC
- 2- Aree a forte rischio idraulico A3 (aree non urbanizzate), A4 (aree non urbanizzate), R3, R4, ecc. del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
- 3- Fasce di rispetto torrenti e corsi d’acqua, LR 14/1982
- 4- Sorgenti e pozzi, fascia di tutela assoluta risorse idriche fascia m.10 e fascia di rispetto risorse idriche: fascia di profondità m. 200 (anche se non cartografate).
- 5- Aree percorse dal fuoco

✓ di 2° grado (**E2**).

11- Immobili e aree di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004

12- Aree a medio rischio, R2, A2 del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino

13- Aree a vincolo idrogeologico;

✓ di 3° grado (E3).

Il territorio è ricco non solo di tranquillità ma anche di molteplici sfumature di verde che caratterizzano gli oliveti e i vigneti storici di Casalduini.

Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti.

✓ di 4° grado (E4). Aree agricole ordinarie della carta dell'uso agricolo.

✓ di 5° grado (E5). Aree a verde privato di rispetto.

14- Torrenti e corsi d'acqua classificati

Fasce di torrenti, corsi d'acqua e canali, sottoposti a salvaguardia E1(inedificabile) e E2 (edificabile con limitazioni). I torrenti e i corsi d'acqua saranno individuati con la fascia di 150 metri dalla sponda.

15- Indirizzi per la valorizzazione

La valorizzazione delle aree del tipo E1, E2, è ottenuta attraverso il rafforzamento della naturalità. Sono consentiti i seguenti interventi oltre quelli della componente programmatica:

- opere di difesa idrogeologica ed idraulica, interventi di forestazione sostenibile, strade poderali e interpoderali, piste, piste frangi fuoco e di servizio forestale.
- attività colturali.
- attività escursionistiche e del tempo libero.

Gli esemplari arborei non potranno essere danneggiati e/o abbattuti. Gli interventi di potatura o abbattimento sono sottoposti ad autorizzazione del Comune.

Il Comune s'impegna per le aree della tutela con priorità per le aree E1, E2 a predisporre progetti di valorizzazione a carattere ambientale (in conformità alle raccomandazioni dell'Autorità di Bacino) secondo le seguenti direttive:

- *Interventi di protezione e valorizzazione, recupero ambientale delle sorgenti;*
- *Rinaturalizzazione, riqualificazione vegetazione ripariale;*
- *Controllo degli scarichi civili e industriali, adeguamento degli impianti di depurazione;*
- *Interventi per i siti particolarmente critici e/o degradati;*
- *Gestione delle acque*
- *Gestione forestale sostenibile.*

16- Rete ecologica locale

Il nuovo approccio alla tutela si basa sulla priorità di conservazione della biodiversità, attraverso il rafforzamento di processi che garantiscano la sopravvivenza degli ecosistemi.

L'obiettivo delle politiche ambientali si sposta dalla tutela delle specie a quella degli habitat, dalla tutela dei singoli siti alla tutela degli ecosistemi. Il concetto di rete ecologica indica la strategia basata sul collegamento di aree con rilevante interesse ambientale paesistico in una rete continua. Essa dovrà connettere le aree di pregio con le direttrici lineari paesistiche, con funzioni di collegamento del corridoio ecologico.

17- Rete della mobilità dolce e lenta.

La realizzazione della mobilità dolce e lenta è partecipata alla rete ecologica anche in attuazione della legge regionale (valorizzazione della sentieristica e della viabilità minore).

Si esprime attenzione alla viabilità minore e alla sentieristica attraverso l'individuazione di percorsi di interesse ambientale e storico, il recupero dei sentieri, delle mulattiere e dei tratturi valorizzando le infrastrutture collegate.

8- Green Way

La sistemazione dei green way deve garantire la sicurezza, l'accessibilità, la circolazione dolce, la multiutenza (pedoni, ciclisti, escursionisti a cavallo ecc.) e l'integrazione con la natura.

10- Beni archeologici, storici, architettonici e nuclei

Il PUC riconosce a tali beni il ruolo di caratterizzazione territoriale dell'identità collettiva. Il Comune s'impegna a garantirne l'integrità nello stato e nel luogo in cui si trovano, a tutelare e valorizzare i beni d'interesse storico-archeologico, delle presenze archeologiche accertate e vincolate, le preesistenze non ancora assoggettate a provvedimenti di tutela. Nell'ambito dei progetti di valorizzazione dei beni ricadenti nei tessuti urbani ed extraurbani va incentivato il recupero, il loro riuso e il rafforzamento dell'efficienza.

Quello del capoluogo rappresenta il sito antico dell'agglomerato. Il nucleo di Cacciano è il nucleo rurale che si è maggiormente sviluppato in età recente, pur conservando l'antico impianto.

Costituiscono nel paesaggio luoghi di riferimento, testimonianza della cultura locale determinandone il valore e l'esclusività, cui dedicare attenzione per la valorizzazione. Comprendono un insieme caratterizzato dalla sequenza di edifici storici, recenti e relative pertinenze ed aree circostanti, spazi aperti e giardini che, per quanto modificati conservano parti significative dell'impianto di differenziato interesse.

Sono elementi di invarianza dei nuclei:

- *le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche plano altimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);*
- *le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dagli allineamenti planimetrici e opere di connessione.*

10- Aree a rischio

Gli elaborati del PUC della componente strutturale dovranno riportare i perimetri delle aree oggetto delle limitazioni del PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e PSGA-DAM dell'Autorità di Bacino. La caratterizzazione delle aree del PSAI è la base per le perimetrazioni zone del PUC E1, E2.

Zone E1, prescrizioni PSAI: R4 (Aree a Rischio Idrogeologico Molto Elevato), Rpa (aree a rischio potenziale alto) e A4 (aree di alta attenzione). R3 (Aree a Rischio Idrogeologico Elevato), A3 (aree medio - alta attenzione).

Alle aree:

- 1- **R4** si applicano le disposizioni dell'articolo 3 PSAI.
- 2- **A4** si applicano le disposizioni dell'articolo 4 PSAI.
- 3- **Rpa** si applicano le disposizioni dell'articolo 5 PSAI.
- 4- **R3** si applicano le disposizioni dell'articolo 6 PSAI.
- 5- **A3** si applicano le disposizioni dell'articolo 7 PSAI.

Nelle zone E1 ricadenti in aree R4, R3, Rpa A3 A4 (aree non urbanizzate) è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale ed edilizio tranne che non si tratti di:

- a. interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b. interventi di MO, MS, RC, RE, lettere a), b), c) e d) DPR 380/2001 (edifici pubblici e privati) purché detti interventi non comportino aumento del carico urbanistico o incremento dell'attuale livello di rischio;
- c. interventi strettamente necessari a migliorare la tutela della pubblica incolumità e a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti, che non siano lesivi delle strutture ed infrastrutture adiacenti, senza aumenti di superficie e volume utili, senza aumento del carico urbanistico o incremento di unità immobiliari e senza cambiamenti di destinazione d'uso che non siano riconducibili ad un adeguamento degli standard per la stessa unità abitativa;
- d. interventi di riparazione, di adeguamento antisismico e ricostruzione in sito di edifici danneggiati da eventi sismici, qualora gli eventi stessi non abbiano innescato asseverate riattivazioni del fenomeno di dissesto idrogeologico;
- e. realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non de localizzabili, purché l'opera sia progettata ed eseguita in misura adeguata al rischio dell'area e la sua realizzazione non concorra ad incrementare il carico insediativo e non precluda la possibilità di attenuare e/o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;
- f. interventi atti all'allontanamento delle acque di ruscellamento superficiale e che incrementano le condizioni di stabilità dell'area in frana;
- g. opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- h. taglio e/o eliminazione delle essenze arboree e arbustive qualora specifici studi, asseverati da tecnici abilitati, dimostrino che esse concorrano a determinare stato di pericolo per la pubblica incolumità, aggravino le condizioni di stabilità del versante o siano di intralcio all'esecuzione di opere strutturali finalizzate alla messa in sicurezza dell'area.

GLI INDIRIZZI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE DI CASALDUNI.

Nella definizione degli indirizzi ed obiettivi strategici è fondamentale il riferimento agli strumenti di pianificazione sovraordinati e alla Rete Natura 2000.

Tali strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinati, delineano un quadro di elementi conoscitivi e di obiettivi territoriali tali da costituire il riferimento di fondo per gli obiettivi di pianificazione comunale. Tenuto conto del quadro degli elementi strutturali del territorio, ovvero delle caratteristiche naturalistico-ambientali, delle vocazioni e delle peculiarità locali, gli indirizzi di pianificazione sono:

- *Azioni tese a rafforzare lo sviluppo sostenibile attraverso concertazione e partecipazione e la strategia di sviluppo policentrico e reticolare, in cui si andranno a rafforzare i nodi verso la città e le reti materiali ed immateriali dei collegamenti tra*

gli stessi.

- *Salvaguardia dell'integrità fisica del territorio e dell'integrità storica e culturale.*
- *Sistema di porte territoriali, capace di cogliere le effettive potenzialità del territorio, e le relazioni contemporanee con i Comuni vicini.*
- *Rafforzamento delle identità delle frazioni, rappresentative delle centralità del territorio e delle relazioni con i Comuni vicini e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali a maggiore ritardo, (rivitalizzazione delle risorse endogene agricole, naturali, idriche e ambientali).*
- *Recupero del paesaggio rurale, alla caratterizzazione delle diversità territoriali, recupero di tradizioni culturali e culturali del territorio, del turismo enogastronomico.*
- *Rete ecologica.*
- *Attenzione al bilancio energetico con interventi di riequilibrio nel settore dei consumi ed in quello della produzione di energia, in particolare di quella elettrica anche attraverso la incentivazione dell'efficienza energetica;*
- *Prevenzione dei rischi favorendo il presidio del territorio, anche attraverso le attività agricole;*
- *Frenare la dispersione abitativa almeno in quelle modalità che risultano più onerose per l'efficiente funzionamento del sistema dei servizi collettivi e della mobilità, e che sono più degenerative per l'impatto ambientale e per l'integrità del paesaggio rurale e dovrà perseguire linee urbanistiche volte a recuperare e riconvertire gli insediamenti dismessi e quelli particolarmente degradati e individuando, potenziando e tutelando, con apposite norme, il sistema del verde, sia agricolo che urbano.*
- *Recupero aree e immobili dismessi anche in relazione alla localizzazione degli standard urbanistici.*

In particolare si segnala

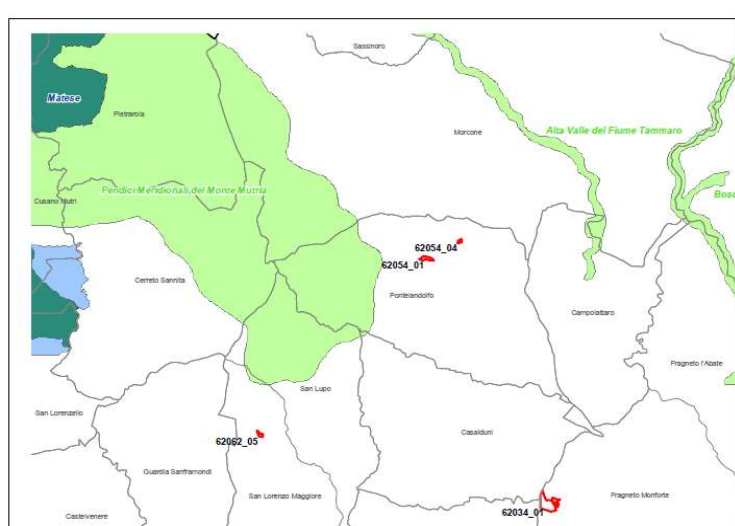
- La valorizzazione e la tutela del patrimonio naturalistico e del paesaggio agrario.
- La salvaguardia delle zone agricole e delle aree da sottoporre a tutela ambientale.
- La promozione di uno sviluppo turistico sostenibile,
- Adeguamento dell'offerta abitativa e delle aree per i servizi.
- Incentivazione del recupero edilizio, con particolare riferimento al centro storico.

CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO A-C ALLEGATO G DPR 357/97

Ai sensi del paragrafo A dell'allegato G, la relazione per la valutazione d'incidenza va presentata nel caso in cui il piano preveda interventi sul territorio interessato dal SIC o dalla ZPS. Nel caso in cui un piano, pur interessando un SIC o una ZPC, non preveda specifici interventi sugli ambiti territoriali interessati dagli stessi, la relazione per la valutazione d'incidenza va sostituita da un'autodichiarazione che certifichi l'assenza di interventi sul territorio SIC o ZPC.

Il Piano Urbanistico di Casalduni non prevede interventi nell'area ZPC in quanto l'area stessa del predetto ZPS ricadente nel territorio di Casalduni è marginale come si evince dalla planimetria riportata nel precedente paragrafo (ZPS) e di seguito riproposta.

Il territorio (ZPC) relativo alla **Zona speciale di conservazione (ZSC) IT8020009** risulta compreso nell'ampio territorio del Parco relativo alle Pendici meridionali del Monte Mutria.



Tuttavia, fermo restando l'autodichiarazione di cui al primo comma del paragrafo A, circa l'assenza d'interventi urbanistici, la presente relazione ambientale da allegare alla procedura VAS e VI seguirà l'articolazione del predetto allegato:

- 1. Illustrazione di massima degli interventi previsti, con descrizione delle caratteristiche del piano, delle attività necessarie alla realizzazione dell'opera, dei tempi necessari e degli obiettivi che si perseguono.*
- 2. Dimensioni e/o ambito di riferimento.*
- 3. Complementarità con altri piani, eventuali attuazioni di norme legislative.*
- 4. Uso delle risorse naturali: vanno indicate in linea generale.*
- 5. Produzione di rifiuti: va indicata la quantità di massima e la natura dei rifiuti prodotti.*
- 6. Inquinamento e disturbi ambientali: vanno indicate le eventuali emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, di rumori e ogni altra causa di disturbo sia in corso d'opera che a regime.*
- 7. Rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate: devono essere previsti i rischi infortunistici e le misure di precauzione adottate.*

1- **Il PUC del Comune di Casalduni** relativamente alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali individua definiti ambiti di salvaguardia del tipo E.

Per ogni ambito di tutela sono individuate differenziati gradi di tutela e distinte norme. Gli ambiti di tutela sono 3 oltre alla zona agricola e al verde privato di rispetto e sono descritti nel precedente capitolo relativo alla “Tutela e valorizzazione”:

- ✓ di 1° grado (E1).
Boschi, ecc. SIC, ZPC
Aree a forte rischio idraulico A3 (aree non urbanizzate), A4 (aree non urbanizzate), R3, R4, ecc. del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
Fasce di rispetto torrenti e corsi d’acqua, LR 14/1982
Sorgenti e pozzi, fascia di tutela assoluta risorse idriche fascia m.10 e fascia di rispetto risorse idriche: fascia di profondità m. 200 (anche se non cartografate).
Aree percorse dal fuoco
- ✓ di 2° grado (E2).
Immobili e aree di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto Legislativo 42 del 2004
Aree a medio rischio, R2, A2 del Piano stralcio PSAI autorità di Bacino
Aree a vincolo idrogeologico;
- ✓ di 3° grado (E3).
Aree particolarmente produttive, oliveti e vigneti.
- ✓ di 4° grado (E4). Aree agricole ordinarie della carta dell’uso agricolo.
- ✓ di 5° grado (E5). Aree a verde privato di rispetto.

Le aree E1 sono inedificabili, mentre le aree E2 e E3 sono edificabili con differenti gradi di limitazione.

2- **Il PUC del Comune di Casalduni**, relativamente alla Zona ZPC include la stessa nell’ambito di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio e delle risorse naturali E1.

3- **Il PUC del Comune di Casalduni**, relativamente alla Zona ZPC specifica l’inedificabilità fermo restando le azioni previste dal Parco.

4-5-6-7- Il PUC del Comune di Casalduni

L’Uso delle risorse naturali è disciplinato come sopra specificato. Non è prevista risulta Produzione di rifiuti o inquinamento o disturbo ambientale.

CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO B ALLEGATO G DPR 357/97

B. Area vasta di influenza dei piani. Interferenze con il sistema ambientale.

8. *Descrizione dell’ambiente naturale direttamente interessato ed eventuale interferenza con SIC o ZPS limitrofe.*

9. *Interferenze sulle componenti abiotiche: eventuali impatti sulla stabilità e sulla natura dei suoli, con riferimento all’eventuale presenza di corpi idrici e sul possibile inquinamento, anche temporaneo, delle falde idriche.*

10. *Interferenze sulle componenti biotiche: descrizione dell'interferenza sugli habitat e sulle componenti floristiche e faunistiche indicate nella relativa scheda (o schede) SIC e/o ZPS.*

11. *Connessioni ecologiche: vanno considerate le eventuali frammentazioni di habitat che potrebbero interferire con la contiguità fra le unità ambientali considerate.*

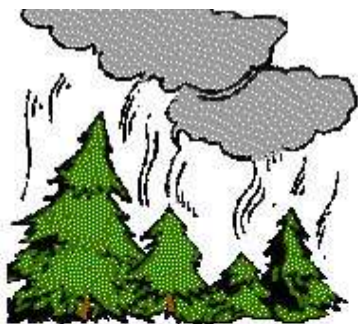
12. *Descrizione delle misure compensative che si intendono adottare per ridurre o eliminare le eventuali interferenze sulle componenti ambientali allo scopo di garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000".*

7,8,9,10,11- Il PUC del Comune di Casalduni, relativamente al paragrafo B dell'allegato G, come si evince dalla suddivisione degli ambiti di tutela compreso la Zona ZPC non determina interferenze né sulla componente biotica né su quella abiotica. Inoltre al di fuori degli ambiti di tutela del PUC 1,2 e 3 non sono previsti interventi che determinano interferenze sulle predette componenti.

FATTORI ABIOTICI

- Altitudine
- Vicinanza del mare ed eventuale presenza di correnti calde o fredde
- Circolazione delle masse d'aria
- Temperatura
- Umidità
- Precipitazioni
- Pressione atmosferica
- Venti

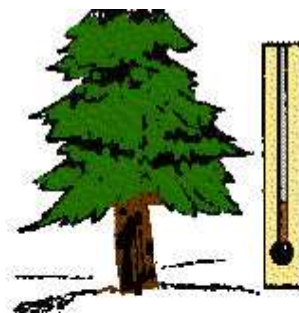
La vegetazione produce un aumento di umidità che può influenzare il clima locale.



**Con l'evaporazione
aumenta l'umidità
dell'aria, la piovosità
e modifica il clima.**



**Fa da ombrello al
terreno e non
permette alla pioggia
di portar via parte del
sottobosco.**



**Mitiga la
temperatura.**

FATTORI BIOTICI

I fattori biotici, detti anche fattori biologici, sono quelli “vitali”. La parola deriva dal greco “bios”, cioè vita. Gli animali e le piante costituiscono le componenti biotiche dell'ecosistema.



CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO C ALLEGATO G DPR 357/97

In relazione al carattere generale del PUC il paragrafo C dell'allegato G del DPR 357/97 non è trattato anche in considerazione che gli elementi contenuti nel predetto paragrafo sono inclusi nel paragrafo A.

CARATTERISTICHE DEL PIANO, PARAGRAFO D- ALLEGATO G DPR 357/97

In relazione al carattere generale del PUC il paragrafo C dell'allegato G del DPR 357/97 non è trattato anche in considerazione che gli elementi contenuti nel predetto paragrafo sono inclusi nel paragrafo B.

INTEGRAZIONI RELATIVE ALLA MODIFICA DELL'ALLEGATO G

• Allegato G al D.P.R. 357/97

L'attuale normativa prevede che lo Studio di Incidenza debba essere elaborato sulla base degli indirizzi forniti dall'Allegato G del D.P.R. 357/97, denominato *"Contenuti della Relazione per la Valutazione di Incidenza di Piani e Progetti"*. La formulazione di tale documento di indirizzo è invariata rispetto a quanto definito nel 1997 dal D.P.R. 357, non essendo stato raggiunto l'accordo in Conferenza Stato Regioni sul nuovo testo discusso nel 2003, quando è stato emanato il D.P.R. di modifica e integrazione n. 120, che ha consentito di archiviare la procedura di infrazione avviata per recepimento non conforme della direttiva Habitat.

Tale allegato, se da una parte ha rappresentato per i primi anni di attuazione del D.P.R. un punto di riferimento utile per comprendere che l'espletamento della Valutazione di Incidenza, a differenza della VIA, non dipende dalle tipologie progettuali, dall'altra ha comportato e tutt'ora comporta delle limitazioni dovute all'eccessiva generalizzazione degli aspetti trattati rispetto agli obiettivi di conservazione richiesti dalla direttiva Habitat.

Tali aspetti sono infatti individuati genericamente come interferenze sul sistema ambientale considerando le componenti abiotiche, biotiche e le loro connessioni ecologiche.

L'assenza nell'Allegato G di definizioni e/o riferimenti a habitat e specie di interesse comunitario, all'integrità di un sito, alla coerenza di rete, e alla significatività dell'incidenza, rappresenta nella prassi un limite al corretto espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza.

Alcune Regioni e PP.AA., nell'ottemperare a quanto previsto dallo stesso art. 5, comma 5, del regolamento, hanno superato tale criticità elaborando delle specifiche Linee Guida che interpretano e approfondiscono i contenuti minimi di indirizzo individuati nell'Allegato G.

Le disposizioni di seguito riportate nelle presenti Linee Guida costituiscono interpretazione e approfondimento dei disposti dell'Allegato G assicurandone la piena e corretta attuazione in modo uniforme e coerente in tutte le regioni italiane.

- ***Peculiarità e specificità dello Studio di Incidenza***

Al fine di consentire il corretto espletamento di detta Valutazione, uno Studio di Incidenza, oltre a quanto stabilito nell'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., deve essere integrato con i riferimenti:

- *agli obiettivi di conservazione del sito/ dei siti;*
- *agli habitat e alle specie di interesse comunitario presenti nel sito/ nei siti;*
- *agli habitat di specie presenti nel sito/ nei siti;*
- *al loro stato di conservazione a livello di sito e di regione biogeografica;*
- *all'integrità del sito;*
- *alla coerenza di rete;*
- *alla significatività dell'incidenza.*

Lo Studio di Incidenza ha la finalità di approfondire e analizzare in dettaglio l'incidenza dell'azione nei confronti dei siti natura 2000.

Tale incidenza deve essere valutata singolarmente o congiuntamente ad altre azioni, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito stesso e del contributo che il Sito fornisce alla coerenza della rete, nonché dei suoi obiettivi di conservazione.

Seppure l'allegato G del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. risulta contenere alcuni elementi tipici degli Studi di Impatto Ambientale (SIA), lo Studio di Incidenza si deve distinguere da esso per i riferimenti specifici agli habitat e alle specie per cui i siti Natura 2000 potenzialmente interessati sono stati designati.

Nello studio di incidenza le analisi delle componenti ambientali tipiche del SIA (es. aria, acqua, atmosfera, suolo, rumore, fauna e flora, etc.), vengono approfondite e riportate solo quando ritenute fondamentali per la valutazione delle interferenze nei confronti degli obiettivi di conservazione sito specifici.

INDIRIZZI PER IL SISTEMA NORMATIVO DEL PUC

IL PUC relativamente alla componente strutturale e programmatica terrà conto della seguente articolazione e dei seguenti indirizzi per la costruzione del sistema normativo volto alla tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio:

- **Componente insediativa.**

La componente insediativa terranno conto delle aree consolidate del nucleo del capoluogo e quelli rurali e delle aree di trasformazione e delle aree per servizi (zona F). L'articolazione fa riferimento alle zone (A, B, C) del tipo ZTO del DM 1444 del 1968.

- **Componente produttiva (D).**

- **Componente dell'ambito extraurbano e della tutela, salvaguardia e agricola (E).**

Gli Interventi di cui all'articolo 3 e 10 del DPR 380 del 2001 sono individuati nelle norme del PUC (componente strutturale e programmatica) con le seguenti sigle

- (MO, manutenzione ordinaria),
- (MS, manutenzione straordinaria),
- (RC, restauro conservativo),
- (RE ristrutturazione edilizia),
- (RU ristrutturazione urbanistica),
- (NE, nuova edificazione).

Funzioni e/o attività ammesse nelle zone elementari del PUC

Il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale risulta urbanisticamente *non rilevante*, ed è pertanto **sempre consentito**.

Le funzioni saranno suddivise in **4 categorie**:

A) Residenziale

A-bis) Turistico – ricettiva;

B) Produttiva e direzionale;

C) Commerciale e servizi;

D) Rurale;

A. FUNZIONE RESIDENZIALE

A1 - Abitazioni

Abitazioni, alloggi a uso permanente spazi accessori, B&B.

A2 - Abitazioni collettive

Abitazioni collettive studentati, convitti, conventi, collegi, residenze turistiche, alloggi destinati a uso stagionale e spazi di servizio.

A-bis. TURISTICO - RICETTIVA

A3 - Attrezzature turistiche ricettive

Strutture alberghiere ed ex alberghiere (alberghi, ristoranti, pensioni, motel, ostelli, ecc.);

A4 - Attrezzature per il campeggio

Villaggi, campeggi, agri campeggi, campi da golf, ristoranti, maneggi ecc.;

B. PRODUTTIVA, DIREZIONALE, SERVIZI

B1 - Usi vari di tipo diffusivo, uffici

B2 - Artigianato di servizio alla persona (parrucchiere, estetista, ecc.), laboratori alimentari (bar, gelaterie, pasticcerie, non alimentari (sartorie, fotografi, ecc.).

B3 - Industria

B4 - Stazioni di servizio distributori carburanti

B5- Centrali di produzione di energia rinnovabile.

B6 - Depositi a cielo aperto

B7 - Standard di cui all'articolo 3 del DM1444/68 compreso le chiese ecc.;

B8 - Università

B9 - Attrezzature socio-sanitarie, ambulatori, cliniche, case di riposo per anziani, ostelli, spettacolo e culturali, religiose, ecc.

B10 - Attrezzature per lo sport

C. COMMERCIALE

C1 - Centri direzionali e fieristici

C2 - Commercio all'ingrosso e magazzini, logistica, centri intermodali

C3 - Esercizi di vicinato, (superficie di vendita fino a 150 mq) e bar (superficie fino a 150 mq)

C4 - Esercizi e strutture commerciali di medie dimensioni

C5 - Grandi strutture commerciali, centri commerciali, parchi commerciali

C6 - Autorimesse

C7 - Terminal e autosilo;

D. AGRICOLA

D1 - Uso agricolo aziendale:

- D1.1. Abitazioni agricole: fabbricati, comprensivi degli annessi per fini residenziali (garage auto, ripostigli, lavatoio, ecc.), che soddisfano le esigenze abitative dell'Imprenditore agricolo e dell'Imprenditore agricolo a titolo principale definiti dall'art. 2135 c.c. novellato dal Decreto Legislativo n. 228/2001, dei Coltivatori Diretti di cui art. 48 della Legge 2 giugno 1961, n. 454, e all'art. 2083 del Codice Civile
- D1.2. Fabbricati di servizio, aziendali o interaziendali, pertinenze agricole (depositi di attrezzi e di materiali connessi con l'esercizio dell'attività agricola, rimesse per macchine agricole ecc. Comprende anche piccoli ricoveri per allevamento zootecnico, di dimensione non superiore a 100 mq se per bovini o equini, 50 mq se per animali di bassa corte, 30 mq se per suini);

D2 - Uso agricolo complementare e/o plurimo:

- D2.1. Allevamenti zootecnici (di dimensione superiore, compresi gli edifici di servizio, depositi, uffici ed eventuali alloggi per il personale fino a 200 mq.);
- D2.2. Impianti tecnici al servizio delle aziende e del territorio agricolo (strutture per impianti tecnici e tecnologici quali silos, depositi, serbatoi, rimesse e officine per macchine agricole, etc., non appartenenti a una specifica azienda agricola);
- D2.3. Impianti per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici: cantine sociali o aziendali, disidratatori, caseifici, frigo, etc. annessi ad aziende o consorzi che lavorano prodotti propri, centri aziendali di servizio per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli, strutture complementari comprese le abitazioni per il personale.
- D2.4. Agriturismo e turismo rurale, agri campeggi;
- D2.5 Pizzerie, trattorie aziendali o tipiche, circoli;
- D2.6. Impianti produttivi agro-alimentari, depositi agro-alimentari;
- D2.7. Serre;
- D2.8. Mercati aziendali (chiusi o aperti);
- D2.9. Fiere agricole (chiuse o aperte);
- D2.10. Macellerie agricole o aziendali;
- D2.11 Impianti ippici, maneggi, ecc.

La ZTO A, è suddivisa in 2 o più zone elementari: A1, A2, ecc. in relazione alla consistenza dei nuclei rurali.

Le zone elementari A del tipo ZTO A di cui al DM 1444/68, relative al patrimonio edilizio esistente, sono articolate nell'ambito della perimetrazione del centro abitato.

Zona A1, Sito di antica formazione dell'impianto urbanistico del Capoluogo d'interesse storico, architettonico e archeologico. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali e gli spazi liberi. L'impianto assume valore d'interesse intrinseco della testimonianza e della memoria.

Zona A2, Sito di antica formazione dell'impianto urbanistico d'interesse storico e architettonico dei nuclei rurali. Nell'impianto sono comprese le unità edilizie, gli edifici speciali e gli spazi liberi. L'impianto assume valore d'interesse intrinseco della testimonianza e della memoria.

La ZTO B suddivisa in 3 zone elementari:

B1 -Tessuto edilizio di completamento esterne alle aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

B2 -Tessuto edilizio saturo, esterne alle aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

B3 - Tessuto edilizio saturo ricadente in aree A3, A4, R3, R4 del PSAI.

La ZTO C

C1-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale ad attuazione diretta;

C2-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale ad attuazione indiretta attraverso PUA;

CP-zone per complessi insediativi a prevalenza residenziale sociale.

La ZTO D

D1-zone destinate ad attività produttive (industriali, artigianali, ecc.) esistenti (PIP);

D2-zone destinate ad attività artigianali, commerciali e turistiche;

La ZTO F.

Il sistema dei servizi è suddiviso in aree per spazi pubblici di ruolo locale FZ e di ruolo generale e territoriale FT, oltre alla zona F5 per impianti relativi a servizi speciali: depuratori, isole ecologiche serbatoi idrici, ecc.

La ZTO E La zona E è suddivisa in aree E1, E2, E3, E4, E5.

ZTO A – Indirizzi e disposizioni generali

La zona A è inclusa nel Piano di Recupero.

Il piano di recupero relativo alla salvaguardia ma anche alla valorizzazione del tessuto insediativo antico e che dovrà includere anche le aree degradate e il programma di Rigenerazione urbana.

Le aree sono inedificabili, fermo restando le disposizioni del Piano di recupero e le disposizioni di dettaglio della componente strutturale e programmatica del PUC e del RUEC.

Sono ammessi:

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati con interventi relativi alle lettere a, b, c, d, articolo 3 del DPR 380 del 2001 e senza incremento della SUL (superficie utile lorda).
- 2- In relazione agli specifici tessuti insediativi e loro localizzazione (capoluogo o nuclei rurali) potranno essere ammessi interventi con incremento della SUL (superficie utile lorda).
- 3- In relazione agli specifici tessuti insediativi e loro localizzazione (capoluogo o nuclei rurali) potranno essere ammessi interventi di RE leggera (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) con o senza aumento della SUL.
- 4- Al fine di favorire la tutela e la valorizzazione degli immobili è ammesso per le zone A un

vasto sistema di funzioni compreso le funzioni commerciali, terziarie e/o turistico: A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4.

ZTO B – Indirizzi e disposizioni generali

La zona B è parte inclusa e parte esterna al Piano di Recupero.

Il piano di recupero relativo alla salvaguardia ma anche alla valorizzazione del tessuto insediativo antico e che dovrà includere anche le aree degradate e il programma di Rigenerazione urbana.

Le aree sono edificabili, fermo restando le disposizioni del Piano di recupero e le disposizioni di dettaglio della componente strutturale e programmatica del PUC e del RUEC.

Sono ammessi sugli immobili esistenti:

- 1- Ampliamenti e adeguamento igienico-funzionale immobili esistenti non vincolati con interventi relativi alle lettere a, b, c, d, articolo 3 del DPR 380 del 2001 e senza incremento della SUL (superficie utile lorda).
- 2- In relazione agli specifici tessuti insediativi e loro localizzazione (capoluogo o nuclei rurali) potranno essere ammessi interventi con incremento della SUL (superficie utile lorda).
- 3- In relazione agli specifici tessuti insediativi e loro localizzazione (capoluogo o nuclei rurali) potranno essere ammessi interventi di RE leggera (demolizione e ricostruzione per edifici privi d'interesse architettonico e tipologico) con o senza aumento della SUL.
- 4- Al fine di favorire la tutela e la valorizzazione degli immobili è ammesso per le zone B un vasto sistema di funzioni compreso le funzioni commerciali, terziarie e/o turistico: A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4.

Sono ammessi interventi relativi alla nuova edificazione in funzione al carattere della zona elementare B e in funzione degli indici assegnati e del lotto minimo eventualmente specificato.

ZTO C - D – Indirizzi e disposizioni generali

Sono ammessi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e quelli relativi alla nuova edificazione (intervento diretto o dopo il PUA) in funzione al carattere della zona elementare C e/o D e in funzione degli indici assegnati e del lotto minimo eventualmente specificato.

ZTO F aree per funzioni pubbliche – Indirizzi e disposizioni generali

I servizi (zone F del tipo ZTO F) sono suddivisi in aree per spazi pubblici di ruolo locale e di ruolo generale. Quelli di ruolo locale (art. 3, DM 1444/68) sono:

F1z attrezzature collettive, istruzione e ai sensi dell'articolo 1 della LR 9/90, le aree per attrezzature religiose.

F2Z spazi destinati al verde pubblico e/o sport di ruolo locale.

F3 spazi destinati al parcheggio pubblico.

Lo standard pubblico è pari a mq 20,00 ad abitante, con la seguente ripartizione:

F1-a) mq 5,00 per abitante, per aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie d'obbligo), oltre a mq 2,0 per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative);

F2) mq 9,00 per abitante, di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;

F3-d) mq 2,00 per abitante, di aree per parcheggio pubblico.

Quelli di ruolo territoriale (art. 4 e 5, DM 1444/68) sono: F1t attrezzature di interesse generale, ospedaliera, istruzione superiore e F2t spazi destinati ai parchi pubblici urbani extraurbani;

Ambito extraurbano E – Indirizzi e disposizioni generali

Aree della tutela E1 sono inedificabili.

Modalità d'intervento: Intervento diretto

Aree e immobili ricadenti in R4-R3, ZSC

- 1- In tali aree è vietata qualunque trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, infrastrutturale, ed edilizio tranne gli interventi che seguono al comma 2. Inoltre, gli interventi ammissibili devono essere attuati senza aumenti di superficie o volume utile, entro e fuori terra, e non devono comportare aumento del carico insediativo. È prioritario realizzare interventi complessivi di messa in sicurezza.
- 2- Sono esclusivamente consentiti, in relazione al patrimonio edilizio esistente:
 - interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - interventi di MO e MS, RC;
 - interventi di RE (leggera senza demolizione e ricostruzione) di adeguamento igienico-sanitario degli edifici, installazione di impianti tecnologici e senza aumento della SUL;
 - interventi volti all'adeguamento alla vigente normativa antisismica;
 - interventi di sistemazione e manutenzione di superfici pertinenziali scoperte appartenenti ad edifici esistenti che non comportino aumento del deflusso superficiale;
 - adeguamento degli edifici alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche ed in materia di sicurezza;
 - utilizzo ed il recupero dei sottotetti senza aumento del carico urbanistico.

Funzioni (articolo 7): A, B1, B2, B7, B9, B10, C3, C4. È ammessa la possibilità di utilizzare la SUL esistente per funzioni commerciale, terziario e/o turistico.

Aree e immobili non ricadenti in R4-R3

Immobili esistenti:

Categorie d'intervento: MO, MS, RC, RE (leggera e pesante)

Adeguamento igienico funzionale e cambiamento destinazione d'uso con incremento 10% SUL da concedere una sola volta.

Funzioni edifici esistenti fuori centro abitato: D1.1, D2.3, D2.4.

Aree della tutela E2 – Indirizzi e disposizioni generali

Le aree E2 sono edificabili con prescrizioni.

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Nuovi edifici secondo le disposizioni di dettaglio e la carta dell'uso agricolo.

Funzioni edifici esistenti e nuovi edifici: B4, B5, B6, B7, D1, D2

Categorie d'intervento: MO, MS, RC, RE.

Immobili esistenti interventi di adeguamento e/o ampliamento con incremento.

Aree della tutela E3 – Indirizzi e disposizioni generali

Il territorio è ricco non solo di tranquillità ma anche di molteplici sfumature di verde che caratterizzano gli oliveti e i vigneti storici di Casalduni.

Le aree E3 sono inedificabili, contengono le aree (oliveti e vigneti)

Modalità d'intervento: Intervento diretto.

Le aree sono inedificabili.

Nuovi edifici pertinenziali secondo le disposizioni di dettaglio e la carta dell'uso agricolo.

Funzioni edifici esistenti e nuovi edifici: B4, B5, B6, B7, D1, D2 (tranne D2.1)

Categorie d'intervento: MO, MS, RC, RE.

Immobili esistenti interventi di adeguamento e/o ampliamento con incremento.

Aree agricole E4 – Indirizzi e disposizioni generali

Le aree E4 sono aree agricole ordinarie e edificabili secondo le disposizioni di dettaglio

Aree agricole E5 – Indirizzi e disposizioni generali

Le aree libere sistemate a orti, verde coltivato o verde incolto, giardini adiacenti a fabbricati:

- delle zone A e B.
- esterne alle zone elementari ma contigue alle zone A

Sono sottoposte al vincolo dell'inedificabilità a tutela dell'impianto urbanistico fermo restando le disposizioni di dettaglio.

CONCLUSIONI: CARATTERISTICHE DEL PIANO URBANISTICO IN RELAZIONE ALLE RISORSE NATURALI E ALL'AREA ZSC

Il territorio comunale è del tipo collinare ad elevato grado di naturalità, l'area ZSC è marginale rispetto al territorio. Il territorio interessato è quindi prettamente collinare con i relativi ambienti che possono essere classificati in funzione dell'uso del suolo e mediante i tematismi e la prevalenza.

L'ambito del sito ZSC ricadente nel territorio di Casalduni è caratterizzato dall'assenza di viabilità.

Le strade costituiscono generalmente una minaccia per l'integrità dei siti ma, nel caso in oggetto si può escludere tale problematica.

Allo stesso modo, l'area compresa nel sito è priva di insediamenti edilizi, e più in generale di manufatti.

Limitando l'analisi alla parte di territorio interessata dal sito ZSC si evidenzia che le previsioni del PUC sono fortemente vincolate ed indirizzate dal piano di tutela sovraordinato.

La proposta di zonizzazione del PUC non può che mantenere la medesima classificazione di tutela ambientale ed agricola delle aree, sottostando ai vincoli sovraordinati ed abilitando esclusivamente gli usi agricoli produttivi.

È esclusa l'edificazione sia pubblica che privata.